

1440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

ACC

10000/136/98

ELECTIONS, ITALY
JAN. - DEC. 1945

10000/136/98

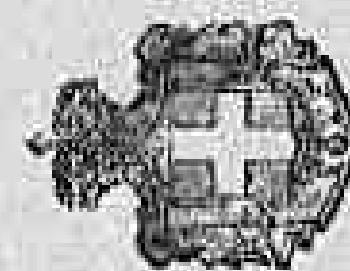
ELECTIONS, ITALY, PUBLICATIONS, PART I, 1945
JAN. - DEC. 1945

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

PROGETTO PRELIMINARE DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
CIRCA LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E PROVINCIALI A BASE ELETTIVA



2092

204-2/CC

1 4 4 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

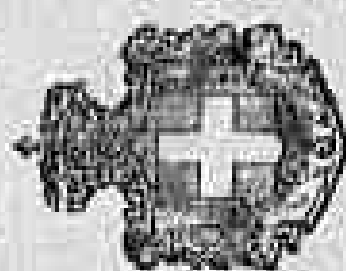
1 4 4 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

204-2/CC

2002

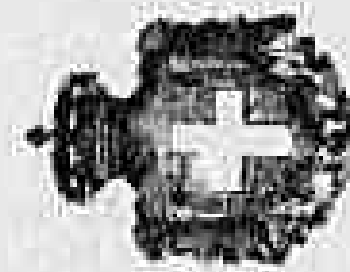
PROGETTO PRELIMINARE DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
CIRCA LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E PROVINCIALI A BASE ELETTIVA



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA - 1945

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

PROGETTO PRELIMINARE DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
CIRCA LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E PROVINCIALI A BASE ELETTIVA

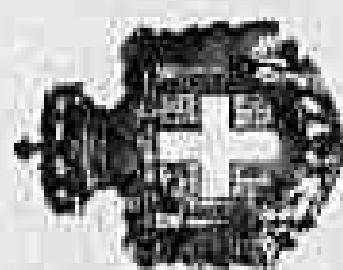


1450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

PROGETTO PRELIMINARE DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
CIRCA LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI E PROVINCIALI A BASE ELETTIVA



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

ROMA - 1945

1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

1452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

(1106493) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PROGETTO PRELIMINARE DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
CIRCA LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
E PROVINCIALI A BASE ELETTIVA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Mentre in tutti i comuni dell'Italia liberata è in corso la compilazione delle liste elettorali, vivamente auspicata dal popolo e decisa dal Governo quale presupposto indispensabile per il ripristino delle istituzioni democratiche che il regime fascista aveva soppresso, è d'uopo apprestare le norme per la ricostituzione delle amministrazioni comunali e provinciali su base elettiva, affinché alla formazione della liste possa seguire la convocazione dei comizi per le elezioni amministrative che, secondo quanto è dato desumere anche dalle più recenti manifestazioni dei maggiori Partiti, dovrebbero costituire la prima consultazione della volontà popolare.

La Direzione generale dell'amministrazione civile, consapevole dell'urgenza del problema, e pur essendo impegnata nell'organizzazione del lavoro per la formazione delle liste elettorali — lavoro into di difficoltà di ogni genere — non ha mancato di recarvi la propria attenzione e di studiarne le possibili concrete soluzioni.

Rientato di questo studio è l'unito progetto preliminare di provvedimento legislativo, il quale — a bene porre subito in rilievo — non può e non vuole essere né una revisione completa della legge comunale e provinciale né, sotto un altro aspetto, una soluzione definitiva del problema, la quale, com'è ovvio, non potrà esser data che dal Governo, in sede di valutazione politica di esso.

Si è detto che l'unito progetto non può e non vuole essere una revisione completa della legge comunale e provinciale: infatti, è sembrato all'Ufficio che una tale revisione debba essere compito proprio degli organi legislativi dello Stato, allorché questo avrà trovato, dopo l'attuale guerra, la sua definitiva costituzione, in modo che la revisione medesima costituisca l'espressione della effettiva volontà del Paese circa l'assetto degli Enti locali. Tanto meno opportuna apparirebbe poi, oggi, ogni iniziativa in materia in quanto la questione della Regione è divenuta ormai di sì palpitante attualità attraverso gli studi e le discussioni che ha suscitati sia nel campo politico, sia nel campo scientifico, sia, particolarmente, in seno alla Commissione per la riforma dell'amministrazione, da far ritenere che essa si avvii ad avere, in epoca non lontana, notevoli ripercussioni nel nuovo ordinamento amministrativo del nostro Stato.

L'Ufficio ha perciò ritenuto che, nell'attuale periodo di transizione verso forme veramente democratiche, e mentre si elaborano, in altra sede, i piani per un profondo rinnovamento istituzionale che, necessariamente, non potrà avere immediata attuazione, il Governo, il quale detiene per eccezionali esigenze anche il potere legislativo, di questo possa avvalersi oggi — nella questione in esame — esclusivamente per restaurare gli organi elettivi delle amministrazioni comunali e provinciali e per assicurare il pratico funzionamento del meccanismo elettorale nella costituzione di detti organi, rinviando invece, per quanto riguarda il loro funzionamento e le loro attribuzioni, alla legislazione prefascista e lasciando, per ora, immutato il rimanente complesso di norme risultante dal T. U. 3 marzo 1934, n. 383, una riforma del quale in ogni altra parte non potrebbe non avere un carattere di stabilità che oggi, per le accennate considerazioni, non è dato presumere ed è, anzi, da escludere.

Sulla base di questa direttiva fondamentale, si è proceduto alla compilazione dell'unito progetto il quale, pur senza vicalcare pedissequamente il T. U. della legge comunale e provinciale 1 febbraio 1915, n. 148, ad esso essenzialmente si riporta, come all'ultimo testo prefascista in materia, e ne costituisce, perciò, la rielaborazione di quella parte che concerne la determinazione degli organi dell'amministrazione comunale e provin-

Mentre in tutti i comuni dell'Italia liberata è in corso la compilazione delle liste elettorali, vivamente auspicata dal popolo e decisa dal Governo quale presupposto indispensabile per il ripristino delle istituzioni democratiche che il regime fascista aveva soppresso, è d'uopo apprestare le norme per la ricostituzione delle amministrazioni comunali e provinciali su base elettiva, affinché alla formazione delle liste possa seguire la convocazione dei comizi per le elezioni amministrative che, secondo quanto è dato desumere anche dalle più recenti manifestazioni dei maggiori Partiti, dovrebbero costituire la prima consultazione della volontà popolare.

La Direzione generale dell'amministrazione civile, consapevole dell'urgenza del problema, e pur essendo impegnata nell'organizzazione del lavoro per la formazione delle liste elettorali — lavoro irto di difficoltà di ogni genere — non ha mancato di recarvi la propria attenzione e di studiarne le possibili concrete soluzioni.

Risultato di questo studio è l'unico progetto preliminare di provvedimento legislativo, il quale — è bene porre subito in rilievo — non può e non vuole essere né una revisione completa della legge comunale e provinciale né, sotto un altro aspetto, una soluzione definitiva del problema, la quale, com'è ovvio, non potrà esser data che dal Governo, in sede di valutazione politica di esso.

Si è detto che l'unico progetto non può e non vuole essere una revisione completa della legge comunale e provinciale; infatti, è sembrato all'Ufficio che una tale revisione debba essere compito proprio degli organi legislativi dello Stato, allorché questo avrà trovato, dopo l'attuale guerra, la sua definitiva costituzione, in modo che la revisione medesima costituisca l'espressione della effettiva volontà del Paese circa l'assetto degli Enti locali. Tanto, meno opportuna apparirebbe poi, oggi, ogni iniziativa in materia in quanto la questione della Regione è divenuta ormai di sì palpitante attualità attraverso gli studi e le discussioni che ha suscitati sia nel campo politico, sia nel campo scientifico, sia, particolarmente, in seno alla Commissione per la riforma dell'amministrazione, da far ritenere che essa si avvil ad avere, in epoca non lontana, notevoli ripercussioni nel nuovo ordinamento amministrativo del nostro Stato.

L'Ufficio ha perciò ritenuto che, nell'attuale periodo di transizione verso forme veramente democratiche, e mentre si elaborano, in altra sede, i piani per un profondo rinnovamento istituzionale che, necessariamente, non potrà avere immediata attuazione, il Governo, il quale detiene per eccezionali esigenze anche il potere legislativo, di questo possa avvalersi oggi — nella questione in esame — esclusivamente per restaurare gli organi elettivi delle amministrazioni comunali e provinciali e per assicurare il pratico funzionamento del meccanismo elettorale nella costituzione di detti organi, rinviando invece, per quanto riguarda il loro funzionamento e le loro attribuzioni, alla legislazione prefascista e lasciando, per ora, immutato il rimanente complesso di norme risultante dal T. U. 3 marzo 1934, n. 383, una riforma del quale in ogni altra parte non potrebbe non avere un carattere di stabilità che oggi, per le accennate considerazioni, non è dato presumere ed è, anzi, da escludere.

Sulla base di questa direttiva fondamentale, si è proceduto alla compilazione dell'unico progetto il quale, pur senza ricalcare pedissequamente il T. U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ad esso essenzialmente si riporta, come all'ultimo testo prefascista in materia, e ne costituisce, perciò, la rielaborazione di quella parte che concerne la determinazione degli organi dell'amministrazione comunale e provinciale e il procedimento elettorale.

In linea di massima, quindi, il progetto non fa che adattare le norme di 20 anni fa a quelle che appaiono le esigenze attuali, lasciandone immutata la sostanza: ciò non toglie che, in qualche particolare, stasi ritenuto opportuno — per considerazioni che saranno di seguito svolte — discostarsi alquanto dal vecchio testo per semplificare o per eliminare incongruenze e inconvenienti già in passato rilevati dalla dottrina e dalla

pratica, mentre, per quanto riguarda il procedimento elettorale, si è tenuto conto del particolare momento in cui le prossime elezioni dovranno effettuarsi, introducendo quelle modificazioni atte ad agevolare lo svolgimento, sulla traccia anche delle leggi elettorali politiche successive al 1915.

E' implicita, nel concetto di «rielaborazione», la volontà astensione da ogni iniziativa largamente innovatrice, che l'Ufficio ha ritenuto di doversi precludere per conservare al progetto il carattere di semplice impalcatura, sulla quale potrà essere impostata la costruzione definitiva, allorchè il Governo avrà manifestato i propri intendimenti in proposito.

Da ciò consegue, per esempio, che il sistema elettorale previsto nello schema è sempre quello maggioritario, tanto per le elezioni comunali quanto per quelle provinciali, e, per questo ultimo, si è lasciata la suddivisione dei consigli per mandamenti, mentre è oggi affermata da varie parti la richiesta di inserire anche nelle elezioni amministrative, il sistema della rappresentanza proporzionale, finora attuato solo nelle elezioni politiche e che importa, fra l'altro, l'eliminazione o l'attenuazione del frazionamento del collegio provinciale, ereditato anche in passato, del resto, indipendentemente dalla riforma del sistema elettorale.

Non si è voluto, per altro, far sì che l'eventualità di tali innovazioni, se decise dagli organi politici, dovesse richiedere un lungo lavoro di rifacimento del progetto, ciò che implicherebbe un ritardo nell'emanazione del provvedimento e, quindi, nelle elezioni; si è quindi provveduto a formulare a parte gli articoli da inserire eventualmente nel progetto e le modificazioni da apportarsi nell'ipotesi anzidetta.

Quest'ultima parte di lavoro è stata agevolata dal fatto che l'argomento non viene affrontato per la prima volta in Italia. Sin dal 1920, infatti, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri on. Nitti, fu presentata alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'introduzione del sistema dello scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative. Questo disegno di legge limitava l'innovazione, in linea sperimentale, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti e stabiliva che l'assegnazione dei posti alle varie liste dovesse avvenire col sistema del quoziente (sistema svizzero), ritenuto fondatamente il più pratico e il più adatto alle elezioni amministrative, avuto anche riguardo all'elevato numero dei posti da coprire con un'unica operazione elettorale.

A questo progetto, presentato nella seduta del 22 marzo, ne fu contrapposto, nella seduta del 6 maggio successivo, un altro ad iniziativa dei deputati Matteotti, Turati, Pacci, Santini, Grosso e Casalini, col quale il sistema della proporzionale veniva esteso a tutti i comuni e il congegno per l'assegnazione dei posti veniva profondamente modificato, con l'attribuire una notevole maggioranza (i due terzi dei posti) alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti, ripartendo i posti di minoranza alle altre liste col sistema del quoziente.

La Camera dei deputati elesse un'apposita commissione per lo studio dei due progetti e per la formulazione di un progetto definitivo, che fu infatti presentato nella seduta dell'11 novembre 1920. Iniziata la discussione, il disegno di legge fu approvato con ulteriori emendamenti nella seduta del 1° dicembre 1920.

Presentato all'altro ramo del Parlamento, esso però decadde, essendo frattanto intervenuta la fine della legislatura: ne fu più riprodotto.

Gli studi compiuti in tale occasione, le ampie discussioni svolte, delle quali è traccia nelle varie redazioni del provvedimento prima di giungere alla formulazione definitiva, sono stati veramente preziosi nella agevolazione del compito assunto dall'Ufficio, che ha potuto trarne profitto per prospettare le varie alternative della soluzione e per fornire elementi circa la scelta di quella che appariva la più equa dal lato politico e la più semplice dal lato pratico.

Prima di scendere ad una rapida rassegna delle singole disposizioni, per metterne in rilievo le essenziali differenziazioni dal T. U. del 1915, sembra indispensabile formulare sin d'ora i seguenti quesiti, ciascuno dei quali presuppone l'adozione di decisioni riservate, ovviamente, all'Autorità governativa, alla cui attenzione si sottopongono i motivi d'ordine pratico che hanno dato luogo alla loro formulazione:

pratica, mentre, per quanto riguarda il procedimento elettorale, si è tenuto conto del particolare momento in cui le prossime elezioni dovranno effettuarsi, introducendo quelle modificazioni atte ad agevolare lo svolgimento, sulla traccia anche delle leggi elettorali politiche successive al 1915.

E' implicita, nel concetto di "ricelaborazione", la voluta astensione da ogni iniziativa largamente innovatrice, che l'Ufficio ha ritenuto di doversi precludere per conservare al progetto il carattere di semplice impalcatura, sulla quale potrà essere impostata la costruzione definitiva, allorchè il Governo avrà manifestato i propri intendimenti in proposito.

Da ciò consegue, per esempio, che il sistema elettorale previsto nello schema è sempre quello maggioritario, tanto per le elezioni comunali quanto per quelle provinciali, e, per queste ultime, si è lasciata la suddivisione dei consiglieri per mandamenti, mentre è oggi affermata da varie parti la richiesta di inserire, anche nelle elezioni amministrative, il sistema della rappresentanza proporzionale, finora attuato solo nelle elezioni politiche e che importa, fra l'altro, l'eliminazione o l'attenuazione del frazionamento del collegio provinciale, criticato anche in passato, del resto, indipendentemente dalla riforma del sistema elettorale.

Non si è voluto, peraltro, far sì che l'eventualità di tali innovazioni, se decise dagli organi politici, dovesse richiedere un lungo lavoro di rifacimento del progetto, ciò che implicherebbe un ritardo nell'emanazione del provvedimento e, quindi, nelle elezioni: si è quindi provveduto a formulare a parte gli articoli da inserire eventualmente nel progetto e le modificazioni da apportarvi nell'ipotesi anzidetta.

Quest'ultima parte di lavoro, è stata agevolata dal fatto che l'argomento non viene affrontato per la prima volta in Italia. Sia dal 1920, infatti, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri on. Nitti, fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'introduzione del sistema dello scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative. Questo disegno di legge limitava l'innovazione, in linea sperimentale, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti e stabiliva che l'assegnazione dei posti alle varie liste dovesse avvenire col sistema del quoziente (sistema svizzero), ritenuto fondatamente il più pratico e il più adatto alle elezioni amministrative, avuto anche riguardo all'elevato numero dei posti da coprire con un'unica operazione elettorale.

A questo progetto, presentato nella seduta del 22 marzo, ne fu contrapposto, nella seduta del 6 maggio successivo, un altro ad iniziativa dei deputati Matteotti, Turati, Pacci, Santini, Grosso e Casalini, col quale il sistema della proporzionale veniva esteso a tutti i comuni e il congegno per l'assegnazione dei posti veniva profondamente modificato, con l'attribuire una notevole maggioranza (i due terzi dei posti) alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti, ripartendo i posti di minoranza alle altre liste col sistema del quoziente.

La Camera dei deputati elesse un'apposita commissione per lo studio dei due progetti e per la formulazione di un progetto definitivo, che fu infatti presentato nella seduta dell'11 novembre 1920. Iniziata la discussione, il disegno di legge fu approvato con ulteriori emendamenti nella seduta del 1° dicembre 1920.

Presentato all'altro ramo del Parlamento, esso però decadde, essendo frattanto intervenuta la fine della legislatura; ne fu più riprodotto.

Gli studi compiuti in tale occasione, le ampie discussioni svolte, delle quali è traccia nelle varie redazioni del provvedimento prima di giungere alla formulazione definitiva, sono stati veramente preziosi nella agevolazione del compito assuntosi dall'Ufficio, che ha potuto trarne profitto per prospettare le varie alternative della soluzione e per fornire elementi circa la scelta di quella che appariva la più equa dal lato politico e la più semplice dal lato pratico.

Prima di scendere ad una rapida rassegna delle singole disposizioni, per metterne in rilievo le essenziali differenziazioni dal T. U. del 1915, sembra indispensabile formulare sin d'ora i seguenti quesiti, ciascuno dei quali presuppone l'adozione di decisioni riservate, ovviamente, all'Autorità governativa, alla cui attenzione si sottopongono i motivi d'ordine pratico che hanno dato luogo alla loro formulazione:

1) Il sistema della rappresentanza proporzionale, se ad esso si vuole addiventare, è consigliabile tanto per le amministrazioni provinciali quanto per quelle comunali e, in caso affermativo, anche per i piccoli

impadronirsi, senza quasi poter essere impedita la costruzione dell'istituto.

Da ciò consegue, per esempio, che il sistema elettorale previsto nello schema è sempre quello maggioritario, tanto per le elezioni comunali quanto per quelle provinciali, e, per questo ultimo, si è lasciata la suddivisione dei consiglieri per mandamenti, mentre è oggi affermata da varie parti la richiesta di inserire, anche nelle elezioni amministrative, il sistema della rappresentanza proporzionale, finora attuato solo nelle elezioni politiche e che importa, fra l'altro, l'eliminazione o l'attenuazione del frazionamento del collegio provinciale, esistente anche in passato, del resto, indipendentemente dalla riforma del sistema elettorale.

Non si è voluto, peraltro, far sì che l'eventualità di tali innovazioni, se decise dagli organi politici, dovesse richiedere un lungo lavoro di rifacimento del progetto, ciò che implicherebbe un ritardo nell'emanazione del provvedimento e, quindi, nelle elezioni: si è quindi provveduto a formulare a parte gli articoli da inserire eventualmente nel progetto e le modificazioni da apporvi nell'ipotesi anzidetta.

Quest'ultima parte di lavoro è stata agevolata dal fatto che l'argomento non viene affrontato per la prima volta in Italia. Sin dal 1920, infatti, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri on. Nitti, fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'introduzione del sistema dello scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative. Questo disegno di legge limitava l'innovazione, in linea sperimentale, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti e stabiliva che l'assegnazione dei posti alle varie liste dovesse avvenire col sistema del quoziente (sistema svizzero), ritenuto fondatamente il più pratico e il più adatto alle elezioni amministrative, avuto anche riguardo all'elevato numero dei posti da coprire con un'unica operazione elettorale.

A questo progetto, presentato nella seduta del 22 marzo, ne fu contrapposto, nella seduta del 6 maggio successivo, un altro ad iniziativa dei deputati Matteotti, Turati, Pacci, Santini, Grosso e Casalini, col quale il sistema della proporzionale veniva esteso a tutti i comuni e il congegno per l'assegnazione dei posti veniva profondamente modificato, con l'attribuire una notevole maggioranza (i due terzi dei posti) alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti, ripartendo i posti di minoranza alle altre liste col sistema del quoziente.

La Camera dei deputati elesse un'apposita commissione per lo studio dei due progetti e per la formulazione di un progetto definitivo, che fu infatti presentato nella seduta dell'11 novembre 1920. Iniziata la discussione, il disegno di legge fu approvato con ulteriori emendamenti nella seduta del 1° dicembre 1920.

Presentato all'altro ramo del Parlamento, esso però decise, essendo frattanto intervenuta la fine della legislatura; né fu più riprodotto.

Gli studi compiuti in tale occasione, le ampie discussioni svolte, delle quali è traccia nelle varie redazioni del provvedimento prima di giungere alla formulazione definitiva, sono stati veramente preziosi nella agevolazione del compito assunto dall'Ufficio, che ha potuto trarne profitto per prospettare le varie alternative della soluzione e per fornire elementi circa la scelta di quella che apparirà la più equa dal lato politico e la più semplice dal lato pratico.

Prima di scendere ad una rapida rassegna delle singole disposizioni, per metterle in rilievo le essenziali differenziazioni dal T. U. del 1915, sembra indispensabile formulare sin d'ora i seguenti quesiti, ciascuno dei quali presuppone l'adozione di decisioni riservate, ovviamente, all'Autorità governativa, alla cui attenzione si sottopongono i motivi d'ordine pratico che hanno dato luogo alla loro formulazione:

1) Il sistema della rappresentanza proporzionale, se ad esso si vuole addivenire, è consigliabile tanto per le amministrazioni provinciali quanto per quelle comunali e, in caso affermativo, anche per i piccoli comuni, avuto riguardo al fatto che esso dovrebbe essere applicato, per la prima volta in Italia, nelle prime elezioni dopo la parentesi fascista, e che, pertanto, non sarà facile assicurarne ovunque l'esatta attuazione per mancanza di esperienza elettorale nella maggior parte dei cittadini?

impalcatura, sulla quale potrà essere impostata la costruzione definitiva, allorché il Governo avrà manifestato i propri intendimenti in proposito.

Da ciò consegue, per esempio, che il sistema elettorale previsto nello schema è sempre quello maggioritario, tanto per le elezioni comunali quanto per quelle provinciali, e, per questo ultimo, si è lasciata la suddivisione dei consiglieri per mandamenti, mentre è oggi affermata da varie parti la richiesta di inserire, anche nelle elezioni amministrative, il sistema della rappresentanza proporzionale, finora attuato solo nelle elezioni politiche e che importa, fra l'altro, l'eliminazione o l'attenuazione del frazionamento del collegio provinciale, ereditato anche in passato, del resto, indipendentemente dalla riforma del sistema elettorale. Non si è voluto, peraltro, far sì che l'eventualità di tali innovazioni, se deciso dagli organi politici, dovesse richiedere un lungo lavoro di rifacimento del progetto, ciò che implicherebbe un ritardo nell'emanazione del provvedimento e, quindi, nelle elezioni; si è quindi provveduto a formulare a parte gli articoli da inserire eventualmente nel progetto e le modificazioni da apportare nell'ipotesi anzidetta.

Quest'ultima parte di lavoro è stata agevolata dal fatto che l'argomento non viene affrontato per la prima volta in Italia. Sin dal 1920, infatti, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri on. Nitti, fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'introduzione del sistema dello scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative. Questo disegno di legge limitava l'innovazione, in linea sperimentale, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti e stabiliva che l'assegnazione dei posti alle varie liste dovesse avvenire col sistema del quoziente (sistema svizzero), ritenuto fondatamente il più pratico e il più adatto alle elezioni amministrative, avuto anche riguardo all'elevato numero dei posti da coprire con un'unica operazione elettorale.

A questo progetto, presentato nella seduta del 22 marzo, ne fu contrapposto, nella seduta del 6 maggio successivo, un altro ad iniziativa dei deputati Matteotti, Taruli, Racci, Santini, Grosso e Casalini, col quale il sistema della proporzionale veniva esteso a tutti i comuni e il congruo per l'assegnazione dei posti veniva profondamente modificato, con l'attribuire una notevole maggioranza (i due terzi dei posti) alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti, ripartendo i posti di minoranza alle altre liste col sistema del quoziente.

La Camera dei deputati elesse un'apposita commissione per lo studio dei due progetti e per la formulazione di un progetto definitivo, che fu infatti presentato nella seduta dell'11 novembre 1920. Iniziata la discussione, il disegno di legge fu approvato con ulteriori emendamenti nella seduta del 1° dicembre 1920.

Presentato all'altro ramo del Parlamento, esso però decadde, essendo frattanto intervenuta la fine della legislatura; ne fu più riprodotto.

Gli studi compiuti in tale occasione, le ampie discussioni svolte, delle quali è traccia nelle varie redazioni del provvedimento prima di giungere alla formulazione definitiva, sono stati veramente preziosi nella agevolazione del compito assuntosi dall'Ufficio, che ha potuto trarne profitto per prospettare le varie alternative della soluzione e per fornire elementi circa la scelta di quella che apparirà la più equa dal lato politico e la più semplice dal lato pratico.

Prima di scendere ad una rapida rassegna delle singole disposizioni, per metterne in rilievo le essenziali differenziazioni dal T. V. del 1915, sembra indispensabile formulare sin d'ora i seguenti quesiti, ciascuno dei quali presuppone l'adozione di decisioni riservate, ovviamente, all'Autorità governativa, alla cui attenzione si sottopongono i motivi d'ordine pratico che hanno dato luogo alla loro formulazione:

1) Il sistema della rappresentanza proporzionale, se ad esso si vuole addvenire, è consigliabile tanto per le amministrazioni provinciali quanto per quelle comunali e, in caso affermativo, anche per i piccoli comuni, avuto riguardo al fatto che esso dovrebbe essere applicato, per la prima volta in Italia, nelle prime elezioni dopo la parentesi fascista, e che, pertanto, non sarà facile assicurarne ovunque l'esatta attuazione per mancanza di esperienza elettorale nella maggior parte dei cittadini?

2) Nelle elezioni dei consigli provinciali, dovrà mantenersi o sopprimersi la ripartizione della Provincia in circoscrizioni minori (mandamenti col sistema maggioritario o circondari con la proporzionale)?

Il progetto Nitti prevedeva una circoscrizione basata sul circondario, quello Mattiotti e quello della Commissione la sopprimevano, ma il disegno di legge nel testo definitivo la ripristinava ancora.

Favorevoli al mantenimento, militerebbero contingenti ragioni d'opportunità pratica, soprattutto per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico, che risulterebbe assai più difficile se, per l'unicità del collegio, le elezioni dovessero necessariamente essere contemporanee in tutta la Provincia, e la designazione dei presidenti dei seggi, il cui numero imponente potrebbe renderne difficile la nomina contemporanea in tutta la circoscrizione.

3) Nel caso in cui dovesse statuirsi una diversità di sistemi tra elezioni comunali e provinciali, sarà opportuno scinderne l'effettuazione o si potrà disporre lo svolgimento contemporaneo, anche nell'ipotesi della soppressione delle circoscrizioni minori nelle elezioni provinciali?

Fatte queste brevi premesse, si ritiene necessario fornire qualche rapido cenno circa il contenuto delle singole parti del progetto che l'Ufficio presenta.

TITOLO I.

Organi dei comuni e delle provincie.

Le disposizioni del presente titolo riproducono, in sostanza, l'ordinamento preesistente alla introduzione dell'istituto podestarile nella legislazione italiana: da un lato, organi primari che assumano le principali attribuzioni spettanti all'ente di cui fanno parte; dall'altro, organi secondari con funzioni prevalentemente esecutive e di rappresentanza.

Rispetto al T. U. del 1915, dette norme presentano il vantaggio di una maggiore organicità e simmetria: all'amministrazione provinciale è data infatti, *mutatis mutandis*, una struttura analoga a quella del comune, essendosi concentrate in un unico organo le funzioni di presidente del consiglio e di presidente della deputazione e soppresses quelle di segretario e vice-segretario del consiglio che, quali organi istituzionali, oltre a non avere una chiara sfera di attribuzioni, apparivano ingombrante duplicazione degli analoghi organi burocratici.

Lo schema si discosta alquanto dalla falsariga del T. U. anche per ciò che concerne il rapporto tra il numero dei membri di ciascun organo primario e secondario e l'entità demografica del comune o della provincia, poiché non si poteva non tener conto del cospicuo aumento demografico verificatosi dal 1915 ad oggi, come della opportunità di un migliore adeguamento delle rappresentanze elettive alle popolazioni amministrare.

Per i comuni di maggiore entità demografica, si è ridotto da 50 a 60 il numero dei consiglieri al fine di rendere meno pleotorica e macchinosa la composizione di un'assemblea che l'entità degli interessi rappresentati vuole quanto più agile e pronta nello svolgimento della sua attività.

A seguito del recente allargamento del suffragio universale, si è sancita l'eleggibilità delle donne, con esclusione tuttavia dagli uffici di sindaco e di presidente del consiglio provinciale, mentre nessuna innovazione viene apportata alle cause specifiche di ineleggibilità a sindaco o a deputato provinciale che vengono pertanto mantenute, ove si eccettuino, per ovvie ragioni, quelle conseguenti all'elettorato politico.

regio re sciam non saro necessariamente essere contemporaneo in tutto la provincia, e contemporaneo dei presidenti dei seggi, il cui numero imponente potrebbe rendere difficile la nomina contemporanea in tutta la circoscrizione.

3) Nel caso in cui dovesse statuirsi una diversità di sistemi tra elezioni comunali e provinciali, sarà opportuno scinderne l'effettuazione o si potrà disporre lo svolgimento contemporaneo, anche nell'ipotesi della soppressione delle circoscrizioni minori nelle elezioni provinciali?

Fatto queste brevi premesse, si ritiene necessario fornire qualche rapido cenno circa il contenuto delle singole parti del progetto che l'Ufficio presenta.

TITOLO I.

Organi dei comuni e delle provincie.

Le disposizioni del presente titolo riproducono, in sostanza, l'ordinamento preesistente alla introduzione dell'istituto podestarile nella legislazione italiana: da un lato, organi primari che assummano le principali attribuzioni spettanti all'ente di cui fanno parte; dall'altro, organi secondari con funzioni prevalentemente esecutive e di rappresentanza.

Rispetto al T. U. del 1915, dette norme presentano il vantaggio di una maggiore organicità e simmetria: all'amministrazione provinciale è data infatti, *mutatis mutandis*, una struttura analoga a quella del comune, essendosi concentrate in un unico organo le funzioni di presidente del consiglio e di presidente della deputazione e soppresses quelle di segretario e vice-segretario del consiglio che, quali organi istituzionali, oltre a non avere una chiara sfera di attribuzioni, apparivano ingombrante duplicazione degli analoghi organi burocratici.

Lo schema si discosta alquanto dalla falsariga del T. U. anche per ciò che concerne il rapporto tra il numero dei membri di ciascun organo primario e secondario e l'entità demografica del comune o della provincia, poiché non si poteva non tener conto del cospicuo aumento demografico verificatosi dal 1915 ad oggi, come della opportunità di un migliore addegnamento delle rappresentanze elettive alle popolazioni amministrate.

Per i comuni di maggiore entità demografica, si è ridotto da 80 a 60 il numero dei consiglieri al fine di rendere meno pletorica e macchinosa la composizione di un'assemblea che l'entità degli interessi rappresentati vuole quanto più agile e pronta nello svolgimento della sua attività.

A seguito del recente allargamento del suffragio universale, si è sancita l'eleggibilità delle donne, con esclusione tuttavia dagli uffici di sindaco e di presidente del consiglio provinciale, mentre nessuna innovazione viene apportata alle cause specifiche di ineleggibilità a sindaco o a deputato provinciale che vengono pertanto mantenute, ove si eccettuino, per ovvie ragioni, quelle conseguenti all'elettorato politico.

Con apposita norma si è determinata l'epoca in cui i consigli provinciali e comunali debbono provvedere alla elezione, nel proprio seno, rispettivamente del sindaco e della giunta municipale, del presidente e della deputazione provinciale. Per il resto, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi in parola seguono la disciplina del testo unico sopracitato.

TITOLO II.

CAPO I.

Eleggibilità

Anche per le norme contenute in questo capo si è avvertita l'esigenza di una più razionale distribuzione della materia che nel T. U. del 1915 appare, **invero**, quanto frammentaria e non sempre disciplinata con unità di criteri.

Si sono perciò riunite insieme le varie cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, di modo che esse abbracciano tutte le cariche previste dal progetto in esame.

Nei riguardi della elezione dei consiglieri provinciali si è soppresso qualsiasi riferimento al censo poiché, col richiamo in vigore della legge elettorale politica del 2 settembre 1919, n. 1495, la compilazione delle liste viene necessariamente ad essere informata al principio del voto unico. Il rigore del criterio della residenza, quale *condicio sine qua non* per la iscrizione nelle liste, è stato però successivamente temperato dalle norme di carattere integrativo che hanno, fra l'altro, riconosciuto al cittadino la facoltà di esercitare il diritto di voto in altro comune dove, pur non risiedendovi, abbia il centro principale dei propri affari od interessi.

Non si è ritenuto, infine, di riprodurre il comma terzo dell'art. 26 della legge comunale e provinciale 1915 circa la eleggibilità degli analfabeti, sembrando assai improbabile il verificarsi dell'eccezione ivi prevista sia per la costante diminuzione avvenuta, durante l'ultimo trentennio, nella percentuale di coloro che non sanno leggere e scrivere, sia per la recente estensione del suffragio alle donne che ha conseguentemente accresciuto il numero delle persone in possesso del requisito dell'alfabetismo.

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali ed operazioni elettorali.

Nella predisposizione delle norme che più direttamente concernono il meccanismo della votazione l'Ufficio elettorale ha cercato di conciliare, nei limiti del possibile, il rispetto agli schemi tradizionali seguiti nelle leggi elettorali anteriori con la situazione straordinaria caratterizzata dalla carenza di normali organi rappresentativi e dalle difficoltà contingenti, oltre che con la necessità di una procedura spedita, conforme, del resto, al sistema adottato per la compilazione delle liste.

Questa premessa va tenuta presente al fine di poter cogliere più facilmente i punti di maggiore distacco che lo schema presenta rispetto al T. U. del 1915.

La disciplina dei certificati elettorali contiene una innovazione di evidente utilità pratica. Nel comma 2° dell'art. 26 è stabilito, infatti, che il certificato deve recare, fra l'altro, le principali norme dello schema: sono precisamente quelle che offrono particolare interesse per l'elettore e la cui conoscenza costituisce una garanzia indiretta della regolarità e speditezza delle operazioni inerenti alla votazione.

Con tale innovazione si consegue un triplice risultato:

- a) una conoscenza delle norme in parola molto più ampia e sicura di quella che si sarebbe potuta ottenere con l'affissione, nella sala della votazione, del manifesto tradizionale;
- b) una cospicua economia nel consumo della carta;

- c) un risparmio di spesa per i Comuni e, in definitiva, per lo Stato su cui l'onere si verrà a riversare, atteso le stornate che ne derivano.

Altre per le norme contenute in questo capo si è avvertita l'esigenza di una più razionale distribuzione con unicità di criteri.

Si sono perciò riunite insieme le varie cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, di modo che esse abbiano tutte le cariche previste dal progetto in esame.

Nei riguardi della elezione dei consiglieri provinciali si è soppresso qualsiasi riferimento al censo poiché, col richiamo in vigore della legge elettorale politica del 2 settembre 1919, n. 1495, la compilazione delle liste viene necessariamente ad essere informata al principio del voto unico. Il rigore del criterio della residenza, quale condizione *sine qua non* per la iscrizione nelle liste, è stato però successivamente temperato dalle norme di carattere integrativo che hanno, fra l'altro, riconosciuto al cittadino la facoltà di esercitare il diritto di voto in altro comune dove, pur non risiedendovi, abbia il centro principale dei propri affari od interessi.

Non si è ritenuto, infine, di riprodurre il comma terzo dell'art. 26 della legge comunale e provinciale 1915 circa la eleggibilità degli analfabeti, sembrando assai improbabile il verificarsi dell'eccezione ivi prevista sia per la costante diminuzione avvenuta, durante l'ultimo trentennio, nella percentuale di coloro che non sanno leggere o scrivere, sia per la recente estensione del suffragio alle donne che ha conseguentemente accresciuto il numero delle persone in possesso del requisito dell'alfabetismo.

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali ed operazioni elettorali.

Nella predisposizione delle norme che più direttamente concernono il meccanismo della votazione l'Ufficio elettorale ha cercato di conciliare, nei limiti del possibile, il rispetto agli schemi tradizionali seguiti nelle leggi elettorali anteriori con la situazione straordinaria caratterizzata dalla carenza di normali organi rappresentativi e dalle difficoltà contingenti, oltre che con la necessità di una procedura spedita, conforme, del resto, al sistema adottato per la compilazione delle liste.

Questa premessa va tenuta presente al fine di poter cogliere più facilmente i punti di maggiore distacco che lo schema presenta rispetto al T. U. del 1915.

La disciplina dei certificati elettorali contiene una innovazione di evidente utilità pratica. Nel comma 2° dell'art. 26 è stabilito, infatti, che il certificato deve recare, fra l'altro, le principali norme dello schema: sono precisamente quelle che offrono particolare interesse per l'elettore e la cui conoscenza costituisce una garanzia indiretta della regolarità e speditezza delle operazioni inerenti alla votazione.

Con tale innovazione si consegue un triplice risultato:

- a) una conoscenza delle norme in parola molto più ampia e sicura di quella che si sarebbe potuta ottenere con l'affissione, nella sala della votazione, del manifesto tradizionale;
- b) una cospicua economia nel consumo della carta;
- c) un risparmio di spesa per i Comuni e, in definitiva, per lo Stato su cui l'onere si verrà a riversare.

atteso le stimate risorse degli enti locali, in virtù del disposto dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55.

In relazione alle limitate disponibilità della carta, l'articolo consente che al rilascio dei duplicati dei certificati smarriti o divenuti inservibili si provveda con carta di qualsiasi colore, escluso il bianco perché riservato ai certificati originali, mentre, come è noto, per il T. U. del 1915 i duplicati dovevano essere redatti su carta di color verde.

Riguardo alla composizione dell'ufficio elettorale, è parso opportuno sopprimere la carica di vice presidente e affidare le funzioni allo scrutatore più anziano, mentre si sono allargate le categorie di coloro che possono essere prescelti per la nomina a presidente, poiché l'aumento notevole delle sezioni, quale diretta conseguenza della partecipazione delle donne al suffragio, avrebbe reso insufficiente allo scopo il numero delle persone disponibili nelle categorie prestabilite dalle leggi elettorali precedenti.

Come pure, si è lasciato al criterio del primo presidente della Corte d'appello la determinazione della

indennità da corrispondersi, a carico del Comune, ai presidenti di seggio, nella considerazione che avrebbe stato incongruo stabilire preventivamente la misura del compenso quando i prezzi sono in continua oscillazione ed il costo della vita presenta differenze spesso sensibili, anche tra Comuni di una stessa provincia.

Non minori sono le deviazioni del contenuto dell'art. 28 del T. U. del 1915 e dagli altri anteriori e successivi. Il sistema instaurato dal decreto ministeriale 24 ottobre 1911 per l'approvazione definitiva delle liste portava necessariamente a semplificare anche la procedura della nomina degli scrutatori. Si è perciò deferita tale attribuzione alla Giunta municipale che, rispecchiando nella sua composizione le varie correnti ideologiche, offre sufficienti garanzie di obiettività e cautela per la scelta di quanti sono chiamati ad esercitare una funzione così delicata.

Si è poi ragionevolmente disposto che la nomina cada anche sulle donne per la piena parità con gli uomini conseguita nel godimento del più alto diritto politico, mentre si è affermato il principio della gratuità dell'ufficio, non potendosi ignorare la situazione deficiente dei Comuni che altrimenti sarebbe stata resa ancor più precaria.

Come logica conseguenza della speciale procedura adottata, si è prevista l'ipotesi che il Comune sia retto da amministrazione straordinaria; in tal caso alla nomina degli scrutatori verrà provveduto dal commissario previa consultazione del locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Si è trattata così a possibili influenze la designazione che vuol essere un atto di sincerità e soprattutto

una garanzia per lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Per contro, si è mantenuto il principio della retribuzione per il segretario, che svolge opera assai complessa ed onerosa, stabilendosi in misura eguale per tutti l'emolumento di lire cento, avuto riguardo alla circostanza che la scelta cade su elettori residenti nel comune. Sotto quest'ultimo profilo si è svincolata, in certo qual modo, la determinazione del presidente che può pertanto affidare il compito a qualunque elettore che sappia leggere e scrivere, data la probabilità che risultino insufficienti, quando non manchino del tutto, elettori delle categorie sulle quali, per espressa disposizione di legge, la scelta deve cadere a preferenza.

Ovvia è infine la ragione dell'inasprimento della sanzione per i componenti dell'ufficio elettorale che si rifiutano di assumerselo senza giustificato motivo o non siano presenti all'atto dell'insediamento del seggio.

L'art. 33 domanda al sindaco, in luogo della Commissione elettorale, l'escrizione di quanto occorre al funzionamento del seggio. Per economia di carta e di spesa, si è stabilito che, oltre alla lista sezionale autenticata dalla Commissione elettorale, sia rimessa al presidente dell'ufficio elettorale una copia soltanto della lista stessa, da servire per l'affissione nella sala della votazione.

Salvo alcune varianti di scarso rilievo suggerite dalle difficoltà e ragioni già accennate, nulla è sostanzialmente innovato alle disposizioni riguardanti la sala della votazione. Soltanto, per effetto dell'ammissione delle donne alle urne e del necessario coordinamento del progetto in esame con il decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 201, recante norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste relative, l'art. 34 prescrive l'apertura di un accesso separato per le donne, dall'ingresso della sala fino al compartimento dove ha sede l'ufficio elettorale, subordinandone però l'attuazione alle possibilità pratiche offerte dal locale.

Nei confronti dei sottufficiali e militari di truppa nonché degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato si è ritenuto eccessivo il periodo di sospensione stabilito dall'art. 70, ultimo comma, del T. U. 1915 affinché dette persone possano esercitare il diritto di voto dall'epoca del con-

stato incongruo stabilire preventivamente la misura del compenso quando i prezzi sono in continua oscillazione ed il costo della vita presenta differenze, spesso sensibili, anche tra Comuni di una stessa provincia.

Non minori sono le deviazioni del contenuto dell'art. 28 del T. U. del 1915 e dagli altri anteriori e successivi. Il sistema instaurato dal decreto ministeriale 21 ottobre 1941 per l'approvazione definitiva delle liste portava necessariamente a semplificare anche la procedura della nomina degli scrutatori. Si è perciò deferita tale attribuzione alla Giunta municipale che, rispecchiando nella sua composizione le varie correnti ideologiche, offre sufficienti garanzie di obiettività e cautela per la scelta di quanti sono chiamati ad esercitare una funzione così delicata.

Si è poi ragionevolmente disposto che la nomina cada anche sulle donne per la piena parità con gli uomini conseguita nel godimento del più alto diritto politico, mentre si è affermato il principio della gratuità dell'ufficio, non potendosi ignorare la situazione dell'attività dei Comuni che altrimenti sarebbe stata resa ancor più precaria.

Come logica conseguenza della speciale procedura adottata, si è prevista l'ipotesi che il Comune sia retto da amministrazione straordinaria; in tal caso alla nomina degli scrutatori verrà provveduto dal commissario previa consultazione del locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Si è sottratta così a possibili influenze la designazione che vuol essere un atto di sincerità e soprattutto una garanzia per lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Per contro, si è mantenuto il principio della retribuzione per il segretario, che svolge opera assai complessa ed onerosa, stabilendosi in misura eguale per tutti l'emolumento di lire cento, avuto riguardo alla circostanza che la scelta cade su elettori residenti nel comune. Sotto quest'ultimo profilo si è svincolata, in certo qual modo, la determinazione del presidente che può pertanto affidare il compito a qualunque elettore che sappia leggere e scrivere, data la probabilità che risultino insufficienti, quando non manchino del tutto, elettori delle categorie sulle quali, per espressa disposizione di legge, la scelta deve cadere a preferenza.

Ovvia è infine la ragione dell'inasprimento della sanzione per i componenti dell'ufficio elettorale che si rifiutino di assumersi senza giustificato motivo o non siano presenti all'atto dell'insediamento del seggio.

L'art. 33 demanda al sindaco, in luogo della Commissione elettorale, l'esecuzione di quanto occorre al funzionamento del seggio. Per economia di carta e di spesa, si è stabilito che, oltre alla lista sezionale autenticata dalla Commissione elettorale, sia rimesso al presidente dell'ufficio elettorale una copia soltanto della lista stessa, da servire per l'affissione nella sala della votazione.

Salvo alcune varianti di scarso rilievo suggerite dalle difficoltà e ragioni già accennate, nulla è sostanzialmente innovato alle disposizioni riguardanti la sala della votazione. Soltanto, per effetto dell'ammissione delle donne alle urne e del necessario coordinamento del progetto in esame con il decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 201, recante norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste relative, l'art. 34 prescrive l'apertura di un accesso separato per le donne, dall'ingresso della sala fino al compartimento dove ha sede l'ufficio elettorale, subordinandone però l'attuazione alle possibilità pratiche offerte dal locale.

Nei confronti dei sottufficiali e militari di truppa nonché degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato si è ritenuto eccessivo il periodo di sospensione stabilito dall'art. 70, ultimo comma, del T. U. 1915 affinché dette persone possano esercitare il diritto di voto dall'epoca del congedamento o della promozione ad ufficiale o del licenziamento a seconda dei casi. Ed invece, una volta cessata la causa della sospensione, non v'era motivo di protrarre una limitazione che, senza essere giustificata da reali esigenze, veniva a vulnerare il principio dell'uguaglianza dei cittadini.

Nella formulazione dell'art. 37 dello schema si è partiti dal presupposto che, normalmente, la scelta dei presidenti di seggio cade su elettori estranei al comune; di qui la variante rispetto all'articolo corrispondente (71) del testo unico sopracitato.

Con l'art. 38 l'impossibilità fisica di esercitare il diritto di voto viene estesa ai mutilati ed agli invalidi di guerra: categorie, queste, non contemplate dalla legge comunale e provinciale del 1915.

L'art. 41 si discosta dal contenuto di analoghi articoli dei testi elettorali precedenti soltanto in ciò che l'appello degli elettori non è più tassativamente pre-critto: ad esso potrà farsi ricorso, a giudizio del presidente del seggio, quando si verifichi nella sala eccessivo affollamento.

Considerata, inoltre, l'attuale notevole diffusione della carta d'identità e di altri atti equipollenti, l'accertamento della identità dell'elettore da parte di un componente l'ufficio elettorale o di altro elettore assume, ora, una funzione nettamente sussidiaria, come è agevole desumere dal contesto della disposizione in parola.

In relazione all'anzidetta diffusione, l'ufficio ha ritenuto che non fosse il caso di riprodurre gli articoli 74 e 75 del T. U. 1915 concernenti il rilascio di una tessera speciale di riconoscimento da parte del pretore del mandamento in cui è compresa la sezione elettorale.

L'adozione del sistema maggioritario è la risultante logica del riferimento alla legge comunale e provinciale del 1915 sulla cui falsariga l'attuale progetto è stato redatto. Unica deviazione di speciale interesse dall'art. 76 della legge predetta si ha nelle dimensioni della scheda che, per evidenti ragioni di economia nel consumo della carta, variano in rapporto al numero dei consiglieri da eleggersi.

Delle indicazioni che l'elettore ha facoltà di aggiungere ai nomi dei candidati si è esclusa quella inerente alla professione perchè superflua o, quanto meno, non strettamente necessaria.

Circa l'espressione del voto, si è temperato il rigore di talune leggi elettorali precedenti (vedasi ad esempio l'art. 73 del T. U. 2 settembre 1928, n. 1983) nel senso, cioè, che alla sanzione dell'esclusione si fa luogo soltanto quando l'elettore non ottemperi all'invito, rivoltagli dal presidente, di recarsi nella cabina. Si sono poi ovviamente inasprite le sanzioni previste a carico del presidente, sottrucendosi la pena della reclusione a quella della detenzione abolita dal codice penale del 1931.

Stabilita alle ore diciannove la chiusura della votazione, si consente che questa continui non oltre le ore ventuno quando, al momento della chiusura, siano presenti nella sala elettori che debbano ancora esercitare il loro diritto. Per l'art. 77 del T. U. 1915, le operazioni potevano protrarsi di un'ora; ma si è ritenuto, a giusta ragione, che tale periodo sarebbe stato in molti casi insufficiente.

Per le operazioni di scrutinio lo schema non fa che seguire, con qualche leggero ritocco, la disciplina della legge comunale e provinciale del 1915, vincolando le operazioni stesse dalla casistica di cui al primo comma dell'art. 79 della legge medesima.

Riguardo, infine, al rifiutato dello scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, lo schema opportunamente ha fuso il contenuto dell'art. 82 del T. U. 1915 con il testo dell'art. 37 del regolamento 12 febbraio 1914, n. 297, che fa obbligo al presidente del seggio d'interpellare gli elettori presenti allo scopo di accertare la eventuale sussistenza di motivi d'ineleggibilità nei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Iniziativa è la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 intesa a porre il Prefetto in grado di rilevare e denunciare irregolarità e vizi delle operazioni predette.

Non si è ravvisata, invece, necessaria la compilazione di copia autentica delle liste sezionali depositate presso la pretura poichè il numero notevole di dette liste conseguente all'accresciuta massa degli elettori sia per l'aumento della popolazione verificatosi dal 1915 ad oggi, sia per l'estensione del voto alle donne, avrebbe comportato un enorme dispendio di tempo e di carta.

In relazione a siffatta modificazione, si è disposto che le liste della votazione siano, dopo l'apertura del seggio, depositate per quindici giorni nella cancelleria della pretura perchè ogni elettore possa prenderne visione.

Come pure, si è eliminata la manifesta discordanza esistente fra il contenuto degli articoli 85 e 87 del T. U. 1915: l'art. 84 dello schema sopprime infatti il limite del *quorum* quando si debba procedere, per nullità dell'elezione, alla sostituzione del candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

E' sembrato inoltre più rispondente all'interesse della generalità attribuire al consiglio comunale, anzichè alla Giunta, il compito di estrarre a sorte la frazione da rappresentarsi nell'ipotesi che l'eletto in più frazioni non dichiarerà la sua opzione entro otto giorni dall'elezione.

Particolarmente importante è la

certamento della identità dell'elettore da parte di un componente l'ufficio elettorale o di altro elettore assieme, ora, una funzione meramente sussidiaria, come è agevole desumere dal contesto della disposizione in parola.

In relazione all'anzidetta diffusione, l'ufficio ha ritenuto che non fosse il caso di riprodurre gli articoli 74 e 75 del T. U. 1915 concernenti il rilascio di una tessera speciale di riconoscimento da parte del pretore del mandamento in cui è compresa la sezione elettorale.

L'adozione del sistema maggioritario è la risultante logica del riferimento alla legge comunale e provinciale del 1915 sulla cui falsariga l'attuale progetto è stato redatto. Unica deviazione di speciale interesse dall'art. 76 della legge predetta si ha nelle dimensioni della scheda che, per evidenti ragioni di economia nel consumo della carta, variano in rapporto al numero dei consiglieri da eleggersi.

Delle indicazioni che l'elettore ha facoltà di aggiungere ai nomi dei candidati si è esclusa quella inerente alla professione perché superflua e, quanto meno, non strettamente necessaria.

Circa l'espressione del voto, si è temperato il rigore di talune leggi elettorali precedenti (vedasi ad esempio l'art. 73 del T. U. 2 settembre 1928, n. 1993) nel senso, cioè, che alla sanzione dell'esclusione si fa luogo soltanto quando l'elettore non ottempererà all'invito, rivolgendo dal presidente, di recarsi nella cabina. Si sono poi ovviamente inasprite le sanzioni previste a carico del presidente, sostituendosi la pena della reclusione a quella della detenzione abolita dal codice penale del 1931.

Stabilita alle ore diciannove la chiusura della votazione, si consente che questa continui non oltre le ore ventuno quando, al momento della chiusura, siano presenti nella sala elettorali che debbano ancora esercitare il loro diritto. Per l'art. 77 del T. U. 1915, le operazioni potevano protrarsi di un'ora; ma si è ritenuto, a giusta ragione, che tale periodo sarebbe stato in molti casi insufficiente.

Per le operazioni di scrutinio lo schema non fa che seguire, con qualche leggero ritocco, la disciplina della legge comunale e provinciale del 1915, svincolando le operazioni stesse dalla casistica di cui al primo comma dell'art. 79 della legge medesima.

Riguardo, infine, al risultato dello scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, lo schema opportunamente ha fuso il contenuto dell'art. 82 del T. U. 1915 con il testo dell'art. 37 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, che fa obbligo al presidente del seggio d'interpellare gli elettori presenti allo scopo di accertare la eventuale sussistenza di motivi d'ineleggibilità nei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Intuitiva è la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 intesa a porre il Prefetto in grado di rilevare e denunciare irregolarità e vizi delle operazioni predette.

Non si è ravvisata, invece, necessità la compilazione di copia autentica delle liste sezionali depositate presso la prefettura poiché il numero notevole di dette liste conseguente all'accresciuta massa degli elettori sia per l'aumento della popolazione verificatosi dal 1915 ad oggi, sia per l'estensione del voto alle donne, avrebbe comportato un enorme dispendio di tempo e di carta.

In relazione a siffatta modificazione, si è disposto che le liste della votazione siano, dopo l'apertura del seggio, depositate per quindici giorni nella cancelleria della prefettura perché ogni elettore possa prenderne visione.

Come pure, si è eliminata la manifesta discordanza esistente fra il contenuto degli articoli 85 e 87 del T. U. 1915: l'art. 84 dello schema sopprime infatti il limite del *quorum* quando si debba procedere per nullità dell'elezione, alla sostituzione del candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

E' sembrato inoltre più rispondente all'interesse della generalità attribuire al consiglio comunale, anziché alla Giunta, il compito di estrarre a sorte la frazione da rappresentarsi nell'ipotesi che l'eletto in più frazioni non dichiarerà la sua opzione entro otto giorni dall'elezione.

Particolarmente importante è, infine, la modifica introdotta con l'art. 57 del progetto qui illustrato: i poteri di verifica del consiglio comunale vengono estesi a tutte le cause d'ineleggibilità, mentre, a termini dell'art. 90 del T. U. 1915, tale verifica era limitata ai casi di omessa presentazione, da parte dei candidati eletti, della prova di saper leggere e scrivere o della non riconosciuta validità della prova medesima.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli provinciali.

La elezione dei consiglieri provinciali rimane informata ai criteri ed alla procedura stabiliti dalla legge comunale e provinciale del 1915.

L'art. 59 dello schema è la risultante di una opportuna fusione dell'art. 92 del T. U. sopracitato con l'art. 46 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. Esso però contiene una variante cospicua, resa necessaria dalla ripartizione del numero dei consiglieri per mandamenti. Ed invero la circoscrizione elettorale di cui è parola non ha più, oggi, la stessa configurazione geografica di un tempo né sarebbe stato possibile adottare senz'altro quella delle singole province, tenuto conto che molti mandamenti giudiziari interessano comuni di diverse province.

Il problema si presentava di ardua soluzione; ma la difficoltà è stata superata mediante il ricorso al sistema instaurato per l'approvazione delle liste, e cioè facendo coincidere la circoscrizione di ciascuna mandamento con quella delle Commissioni elettorali e dando, anche in questo campo, facoltà al Prefetto di modificare la circoscrizione giudiziaria quando si estenda al territorio di altra provincia.

Dato il silenzio dei testi su richiamati, si è nel quarto comma precisato che ogni mandamento debba avere almeno un consigliere al fine d'assennare, in ogni caso, a tutte le circoscrizioni la rappresentanza in seno alla principale assemblea elettiva della provincia.

Pur mantenendo, in via di principio, la concomitanza delle elezioni provinciali con quelle comunali, l'ufficio ha ritenuto che non sarebbe stato possibile, nella situazione eccezionale creata dalla guerra, riprodurre nella sua integrale dizione l'art. 95 del T. U. 1915 che, com'è evidente, non contempla l'ipotesi di deroghe alla contemporaneità della duplice consultazione.

Per ragioni di speditezza si è disposto, nell'art. 63 dello schema, in difformità dell'art. 97 — quinto comma — del T. U. 1915, che il risultato della elezione sia notificato agli eletti dal presidente della Deputazione provinciale anziché dalla Deputazione medesima.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Ove si eccettui l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e la sostituzione della reclusione alla detenzione come pena restrittiva della libertà personale, lo schema riproduce in sostanza le disposizioni penali contenute negli articoli 106 e seguenti del T. U. 1915. Contempla altresì alcune figure di reato previste dalla legge elettorale politica del 2 settembre 1928, n. 1903 (vedasi art. 106 — penultimo ed ultimo comma).

La disposizione dell'art. 75 dello schema che estende, in quanto applicabili, le norme penali di cui trattasi alla elezione del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale, trova riscontro nell'articolo 148 del T. U. 1915, di cui è pursa opportuna la conservazione, poiché, atteso il contrasto delle correnti ideologiche e degli interessi particolaristici, non è improbabile il verificarsi di atti di violenza o di frode che non potrebbero lasciarsi impuniti senza vulnerare lo spirito e le esigenze fondamentali di un sano ordinamento democratico.

TITOLO III.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

sarà dalla ripartizione del numero dei consiglieri per mandamenti. Ed invece la circoscrizione elettorale di cui è parola non ha più, oggi, la precisa configurazione geografica di un tempo né sarebbe stato possibile adattare senz'altro quella delle singole province, tenuto conto che molti mandamenti giudiziari in interessano comuni di diverse province.

Il problema si presentava di ardua soluzione; ma la difficoltà è stata superata mediante il ricorso al sistema instaurato per l'approvazione delle liste, e cioè facendo coincidere la circoscrizione di ciascun mandamento con quella delle Commissioni elettorali e dando, anche in questo campo, facoltà al Prefetto di modificare la circoscrizione giudiziaria quando si estenda al territorio di altra provincia.

Dato il silenzio dei testi su richiamati, si è nel quarto comma precisato che ogni mandamento debba avere almeno un consigliere al fine d'assicurare, in ogni caso, a tutte le circoscrizioni la rappresentanza in seno alla principale assemblea elettiva della provincia.

Per mantenere, in via di principio, la concomitanza delle elezioni provinciali con quelle comunali, l'ufficio ha ritenuto che non sarebbe stato possibile, nella situazione eccezionale creata dalla guerra, riprodurre nella sua integrale dizione l'art. 95 del T. U. 1915 che, com'è evidente, non contempla l'ipotesi di deroghe alla contemporaneità della duplice consultazione.

Per ragioni di speditezza si è disposto, nell'art. 63 dello schema, in difformità dell'art. 97 — quinto comma — del T. U. 1915, che il risultato della elezione sia notificato agli eletti dal presidente della Deputazione provinciale anziché dalla Deputazione medesima.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Ove si eccettui l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e la sostituzione della reclusione alla detenzione come pena restrittiva della libertà personale, lo schema riproduce in sostanza le disposizioni penali contenute negli articoli 106 e seguenti del T. U. 1915. Contempla altresì alcune figure di reato previste dalla legge elettorale politica del 2 settembre 1928, n. 1993 (vedasi art. 106 — penultimo ed ultimo comma).

La disposizione dell'art. 75 dello schema che estende, in quanto applicabili, le norme penali di cui trattasi alla elezione del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale, trova riscontro nell'articolo 148 del T. U. 1915, di cui è parsa opportuna la conservazione, poiché, atteso il contrasto delle correnti ideologiche e degli interessi particolaristici, non è improbabile il verificarsi di atti di violenza o di frode che non potrebbero lasciarsi impuniti senza vulnerare lo spirito e le esigenze fondamentali di un sano ordinamento democratico.

TITOLO III.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

CAPO I.

Nella redazione delle norme sulla Giunta provinciale amministrativa l'Ufficio ha ritenuto di riprodurre le disposizioni del T. U. 1915 e del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, coordinandole però, con opportuni ritocchi, con quelle del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, al

line di conseguire una disciplina più razionale, unitaria e adeguata di un organo chiamato a svolgere funzioni importantissime in sede amministrativa e giurisdizionale.

Circa le categorie di persone che non possono far parte, nella qualità di membri elettivi, della Giunta provinciale amministrativa, l'art. 77 dello schema, pur mantenendo l'esclusione degli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, ha inteso eccezionare i docenti universitari perché l'attività, specie giurisdizionale, del predetto consesso non fosse privata dell'apporto prezioso di elementi culturali che, oltre ad avere una specifica preparazione, sono per la loro posizione meno di ogni altro funzionario soggetti a perniciose influenze.

Considerata, infine, la particolare natura e delicatezza delle funzioni in parola, si è ritenuto di non poterne consentire l'esercizio alle donne, e ciò in analogia a quanto disposto per l'assolvimento di analoghe attribuzioni in altri rami della pubblica Amministrazione.

1471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

A — PROGETTO PRINCIPALE

1472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

PAGE(S)
BLANK

-14

(so they were not filmed)

AVVERTENZA. — Gli articoli richiamati tra parentesi nelle note senz'altra indicazione si riferiscono al T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

TITOLO I.

Organi dell'amministrazione dei comuni e delle provincie.

Art. 1.

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

(Art. 117).

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

- ai 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
 - di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
 - di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
 - di 15 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;
 - di 10 membri negli altri comuni;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

(Art. 123).

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

- dodici assessori e sei supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- dieci assessori e cinque supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- otto assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

(Art. 135).

TITOLO I.

Organi dell'amministrazione dei comuni e delle provincie.

Art. 1.

(Art. 117).

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 2.

(Art. 123).

Il Consiglio comunale è composto:

- ai 500.000 abitanti;
 - di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
 - di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
 - di 15 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
 - di 10 membri negli altri comuni;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 3. •

(Art. 135).

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

- dodici assessori e sei supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- dieci assessori e cinque supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- otto assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti;
- e due assessori negli altri.

Nei comuni delle ultime tre categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Art. 4.

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

(Art. 134).

Art. 5.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

(Art. 145).

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fidejussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di ambasciatore, console, o altro

• (Art. 146).

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'interesse di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fidejussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termine di legge.

Le donne sono escluse dall'ufficio di sindaco.

(Art. 145).

• (Art. 146).

Art. 8.

L'amministrazione della provincia è costituita dal Consiglio, dalla Deputazione e dal presidente.

(Art. 230)

Art. 9.

Il Consiglio provinciale si compone:
di 60 membri nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
di 50 membri nelle provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
di 40 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
di 30 membri nelle altre provincie.

(Art. 232)

Art. 10.

La Deputazione provinciale si compone del presidente, che la presiede, e di dieci membri effettivi e quattro supplenti nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di otto effettivi e due supplenti in quelle con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di sei effettivi e due supplenti nelle altre.

(Art. 247)

Art. 11.

La Deputazione provinciale è eletta dal Consiglio, nel proprio seno, con le stesse modalità stabilite per l'elezione della Giunta municipale.

(Art. 246)

Art. 12.

Gli stipendiati dello Stato non possono essere eletti deputati provinciali.

(Art. 248)

Art. 13.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale è eletto dal Consiglio, nel proprio seno, a scrutinio segreto, con le stesse modalità stabilite per l'elezione del sindaco. Le donne sono escluse dall'ufficio di presidente dell'Amministrazione provinciale.

(Art. 246)

Art. 14.

La elezione della Deputazione provinciale e del presidente è fatta dal Consiglio provinciale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 15.

Il Consiglio provinciale si compone:

- di 60 membri nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- di 50 membri nelle provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- di 40 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- di 30 membri nelle altre provincie.

Art. 10.

La Deputazione provinciale si compone del presidente, che la presiede, e di dieci membri effettivi e quattro supplenti nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di otto effettivi e due supplenti in quelle con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di sei effettivi e due supplenti nelle altre.

Art. 11.

La Deputazione provinciale è eletta dal Consiglio, nel proprio seno, con le stesse modalità stabilite per l'elezione della Giunta municipale.

Art. 12.

Gli stipendiati dello Stato non possono essere eletti deputati provinciali.

Art. 13.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale è eletto dal Consiglio, nel proprio seno, a scrutinio segreto, con le stesse modalità stabilite per l'elezione del sindaco.

Le donne sono escluse dall'ufficio di presidente dell'Amministrazione provinciale.

Art. 14.

La elezione della Deputazione provinciale e del presidente è fatta dal Consiglio provinciale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 15.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale esercita le attribuzioni demandate, dal T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, al presidente del Consiglio provinciale e al presidente della Deputazione provinciale.

« - *Progetto preliminare*, ecc.

(Art. 247).

(Art. 248).

(Art. 249).

(Art. 246).

Art. 16.

I Consigli comunali e provinciali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco, la Giunta municipale, il presidente dell'Amministrazione provinciale e la Deputazione provinciale scadono contemporaneamente ai rispettivi consigli; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 17.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 18.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, sono regolati dalle norme del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 1 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

Elezioni amministrative.

CAPO I.

Eleggibilità.

Art. 19.

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto tutti gli elettori iscritti nelle liste, purché sapiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione interamente scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 20.

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordi-

(Articoli 279, 283).

(Art. 279, ultimo comma).

(Articoli 26, 28).

(Articoli 26, 28).

(Art. 279, ultimo comma).

Art. 17.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contenute dalla legge.

Art. 18.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, sono regolati dalle norme del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 1 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

Elezioni amministrative.

CAPO I.

Eleggibilità.

Art. 19.

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto tutti gli elettori iscritti nelle liste, purché sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione interamente scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

(Articoli 26, 28).

Art. 20.

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;

(Articoli 26, 28).

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sui comuni e sulle provincie, e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalla provincia ai quali le elezioni si riferiscono, o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione dell'ente al quale le elezioni si riferiscono;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'ente o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con l'ente;

7) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'ente, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dall'ente stesso;

8) gli amministratori dell'ente e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 21.

(Art. 27).

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consesso gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 22.

(Art. 288, ultimo comma).

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 23.

(Art. 28).

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione e coloro che ricevono uno stipendio o salario dai comuni della provincia o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza.

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali ed operazioni elettorali.

Art. 24.

(Art. 57).

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei

- 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione dell'ente al quale le elezioni si riferiscono;
- 5) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'ente o non ne hanno ancora reso il conto;
- 6) coloro che hanno lire pendente con l'ente;
- 7) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'ente, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dall'ente stesso;
- 8) gli amministratori dell'ente e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 21.

(Art. 27).

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consesso gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliato e l'affiliato.

Art. 22.

(Art. 288, ultimo comma).

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 23.

(Art. 28).

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione e coloro che ricevono uno stipendio o salario dai comuni della provincia o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza.

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali ed operazioni elettorali.

Art. 24.

(Art. 57).

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.
Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei con-
siglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori
delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministra-
tiva è pubblicata nell'Albo comunale.

Art. 25.

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della
Corte di Appello, fissa la data dell'elezione per cia-
scun comune e la partecipa al sindaco il quale, con
manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima di tale data,
ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i
luoghi di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presi-
dente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo
giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette
al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 26.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le
elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'in-
scrizione a ciascun elettore.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla
quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione,
il giorno e l'ora della votazione e reca, inoltre, le
principali norme del presente decreto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del
certificato è costituita mediante ricevuta dell'elettore
o di persona della sua famiglia o delegata al suo servizio.

Quando la persona, cui in fatto la consegna, non
possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la so-
stituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certi-
ficati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo
del sindaco del comune di loro residenza, quante
volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la
elezione e nel giorno stesso della elezione possono,
personalmente e contro annotazione in apposito regi-
stro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista,
qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto
inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi perso-
nalmente nel giorno antecedente l'elezione o nel giorno
stesso dell'elezione e contro annotazione in altro appo-
sito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta
di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un
duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta
aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti
ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore
nove alle diciassette.

Art. 27.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale
composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui
il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e
di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della
Corte d'appello fra i magistrati, anche del Pubblico
Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto.

(Art. 60)

(Art. 61)

(Art. 62)

Art. 59 T. U. legge elettorale politica del 1928.

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte di Appello, fissa la data dell'elezione per ciascuna comune e la partecipa al sindaco il quale, con manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 26.

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca, inoltre, le principali norme del presente decreto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o delletta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quantunque questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Al fine del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 27.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, o, in caso di insufficienza del numero di magistrati disponibili, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici con

(Art. 61).

(Art. 62).

Art. 59 T. U. legge elettorale politica del 1928.

elliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori dello Stato e i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i ragionieri e i sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato — esclusi quelli appartenenti alle Amministrazioni centrali o dipendenti dal Ministero dell'Interno, della guerra, della marina, dell'Aeronautica, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti — i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'Interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la suarogazione normale, assume la presidenza il sindaco o suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un'indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte d'appello all'atto della designazione.

Art. 28.

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o che siano eleggibili o consiglieri comunali.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 29.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire cento.

Art. 30.

(Art. 63)

(Art. 63)

Art. 63. 7. 1. legge elettorale politica (del 1925).

(Art. 64)

guerra, nella marina, nell'aeronautica, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti — i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, l'indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte d'appello all'atto della designazione.

(Art. 63).

Art. 28.

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o che siano eleggibili a consiglieri comunali.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

(Art. 63).

Art. 29. (Legge elettorale) politica del 1925.

Art. 29.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di tipo cento.

(Art. 64).

Art. 30.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede per citazione direttissima.

Art. 31.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 70 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerselo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 500 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 32.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 33.

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente la elezione, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) un bollo del comune;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 36;

- 3) i verbali di nomina degli scrutatori di cui al Par. 28;

- 4) l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 34.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assistere un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno, dopo chiusa la votazione, e l'urna o le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere uno o due tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un rubinetto.

(Art. 64).

(Art. 65).

(Art. 66).

(Art. 67).

(Art. 68 e 69 legge elettorale politica del 1928).

Art. 31.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 70 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumersi o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 500 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 32.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 33.

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente la elezione, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale;

- 1) un bollo del comune;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 36;
- 3) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 28;
- 4) l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 34.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno, dopo chiusa la votazione, e l'urna o le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere uno o due tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

(Art. 64).

(Art. 65).

(Art. 66).

(Art. 67).

Art. 66 T. L. legge elettorale politica del 1958.

Art. 35.

Non possono essere ammessi nella sala dell'elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 26. Essi non possono entrare armati.

(Art. 69).

Art. 36.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentano muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, o che provino cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congelato illimitato o del provvedimento di nomina ad ufficiale e dagli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato con la presentazione di documenti corrispondenti.

(Art. 70).

Art. 37.

Il presidente, se elettore nel comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

(Art. 71).

Art. 38.

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.

Tuttavia i mutilati e gli invalidi di guerra, nonché gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore delegato. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

(Art. 72).

Art. 39.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini o per procedere alla esecuzione di mandato di cattura, gli ufficiali di

(Art. 73).

Art. 36.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentano innanzi a una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, o che provino cessata la causa della sospensione di cui all'Art. 3 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di nomina ad ufficiale e dagli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato con la presentazione di documenti corrispondenti.

Art. 37.

Il presidente, se elettore nel comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorché non appartengano alla medesima.

Art. 38.

Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia i mutilati e gli invalidi di guerra, nonché gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore delegato. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 39.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini o per procedere alla esecuzione di mandato di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la

(Art. 70).

(Art. 71).

(Art. 72).

(Art. 73).

forza entrò e restò nella sala dell'elezione, anche prima che cominciassero le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui o sia la sezione, ed impedire gli assediamenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 44 riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 40.

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi di argomenti estranei all'elezione.

Art. 41.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano o il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifici eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria

(Art. 68)

(Art. 73)

degli elettori al locale, in cui è situata la sezione, ed impedire gli assediamenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indulgiano all'infondatezza nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 41 riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 40.

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi di argomenti estranei all'elezione.

Art. 41.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

(Art. 68).

(Art. 73).

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accettazione dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 48.

Art. 42.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, o poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, ne canta al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, il titolo accademico e quello onorifico o gentilizio; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per quali l'elettore ha diritto di votare.

Le schede devono essere in carta bianca, di egual tipo e nella dimensione di centimetri 17x25 nei comuni con più di 30 consiglieri da eleggere e di 12x18 negli altri, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 43.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, e, in caso di recidiva, con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 44.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove. Se a quest'ora siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 45.

Decorso l'ora prevista dall'art. 44 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli

Art. 76.

Art. 73 T. U. legge elettorale politica del 1928.

Art. 77.

Art. 78.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per piegare la scheda, gli scrivere o stampata, o per la scritta e parte stampata, e posarla in presenza, piegata in quattro, al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque: negli altri casi, può votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, il titolo nobiliare o quello onorifico o gentilizio; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per quali l'elettore ha diritto di votare.

Le schede devono essere in carta bianca, di egual tipo e nella dimensione di centimetri 17,25 nel comune con più di 50 consiglieri da eleggere o di 12x18 negli altri, senza alcun segno che possa servire a farlo riconoscere.

Art. 43.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000 e, in caso di recidiva, con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 44.

La votazione deve restare aperta fino alle ore dieci e nove. Se a quest'ora siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 45.

Decorso l'ora prevista dall'art. 44 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in plico sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta:

3) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riputando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 45:

4) conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 46.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore 24 del giorno della votazione, il presidente sigilla l'urna apponendo, con gli altri membri dell'ufficio, la propria firma sulla carta che chiude l'urna.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'osservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 47.

Sono nulle:

1) le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 42;

2) quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non danno sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 48.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli

(Art. 79).

(Art. 80).

(Art. 81).

apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta;

3) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore;

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riputando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 48;

4) conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 46.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore 24 del giorno della votazione, il presidente sigilla l'urna apponendo, con gli altri membri dell'ufficio, la propria firma sulla carta che chiude l'urna.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'osservanza delle disposizioni dei comuni precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 47.

Sono nulle:

1) le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 42;

2) quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non danno sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 48.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

(Art. 79).

(Art. 80).

(Art. 81).

Le schede nulle, le bianche, le contestate per qualsiasi motivo, quelle contenenti nomi ripetuti non scritti ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno dal presidente e dal segretario.

Art. 49.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpellata gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti, salva le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 57.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 48, ultimo comma.

Art. 50.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 51.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salva le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 57.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità

(Articoli 82, 86).

(Art. 82).

(Art. 84).

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio. Lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti, salva le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 57.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 48, ultimo comma.

Art. 50.

Il prefetto invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della prefettura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 51.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, rimette, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque modificazione relativa alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salva le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 57.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 52.

S'intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

(Art. 82).

(Art. 84).

(Art. 85).

Art. 53.

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 54.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 55.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguita entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 56.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 21, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 51.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 21, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dall'elezione.

In mancanza d'opzione, il Consiglio extra- a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 51.

Art. 57.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dichiarare in ineligibilità di essi quando sussista taluna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'art. 51.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 58 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 58.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

(Art. 56, secondo comma).

(Art. 57).

(Art. 58).

(Art. 59).

(Art. 60).

(Articoli 91, 98).

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che ripeté, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 55.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di almeno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 56.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 54.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, 3ª comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dall'elezione.

In mancanza d'opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 54.

Art. 57.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista taluna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni, a norma dell'art. 54.

Ove i Consigli onetiano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 58 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessario.

Art. 58.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudizialmente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

(Art. 58).

(Art. 59).

(Art. 60).

(Articoli 61, 95).

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giurisdizionalmente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli provinciali.

Art. 59.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

La circoscrizione di ciascun mandamento coincide con quella delle Commissioni elettorali stabilita a' termini dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1915.

Il prefetto provvede ai sensi del terzo comma del predetto art. 11, allorché la circoscrizione di un mandamento giudiziario si estenda anche a territorio di altra provincia.

La ripartizione dei consiglieri per mandamento è fatta dal prefetto in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento. Ogni mandamento deve avere almeno un consigliere.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori del mandamento. Essi, però, rappresentano l'intera provincia.

Art. 60.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento. Se il mandamento comprende più comuni, debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che lo compongono.

Art. 61.

Art. 92.

Art. 44 del Regolamento 12 febbraio 1911 (n. 297).

Art. 94.

Art. 95.

Art. 59.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

La circoscrizione di ciascun mandamento coincide con quella delle Commissioni elettorali stabilita a' termini dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 29 gennaio 1945.

Il prefetto provvede ai sensi del terzo comma del predetto art. 11, allorchè la circoscrizione di un mandamento giudiziario si estenda anche a territorio di altra provincia.

La ripartizione dei consiglieri per mandamento è fatta dal prefetto in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento. Ogni mandamento deve avere almeno un consigliere.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori del mandamento. Essi, però, rappresentano l'intera provincia.

Art. 60.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento. Se il mandamento comprende più comuni, debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che lo compongono.

Art. 61.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede con le stesse modalità stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali.

La data delle elezioni provinciali è, di regola, fissata in coincidenza con quella delle elezioni comunali: in tal caso, delle rispettive operazioni deve farsi constare con verbali separati.

(Art. 92)

Art. 15 del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 2971.

(Art. 94)

(Art. 95)

CAPO III.

Elezioni dei Consigli provinciali.

ministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 22, 23 e 34 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 62.

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

(Art. 96).

Art. 63.

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riunite nell'ufficio della prima sezione del mandamento.

Nei mandamenti costituiti da più comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 51.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione al presidente della Deputazione provinciale che notifica il risultato agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima adunanza.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495; se riguardano le operazioni elettorali, è dato ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 58.

(Articoli 97, 98).

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 64.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 5000, anche quando l'utilità promessa sia

(Art. 106).

(Articoli 97, 98)

nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 63.

La proclamazione dei consiglieri provinciali è fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riunite nell'ufficio della prima sezione del mandamento. Nei mandamenti costituiti da più comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 51.

Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione al presidente della Deputazione provinciale che notifica il risultato agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima adunanza.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495; se riguardano le operazioni elettorali, è dato ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 58.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 64.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 5000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore, che per dare o negare il voto ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità.

(Art. 106).

Art. 65.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggi o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, eserciti pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 5000.

Se le pressioni sono fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 66.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1000 a 10.000.

La stessa pena si applica ai ministri di culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 1000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti della presente legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificati, alterati o sostituiti, è punito con la stessa pena, ancorché non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

(Art. 107.)

(Art. 108.)

(Art. 109.)

(Art. 108).

(Art. 109)

(Art. 110).

Art. 66.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adopreranno a costringere gli elettori a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1000 a 10.000.

La stessa pena si applica ai ministri di culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adopreranno a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 1000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti della presente legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificati, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

Art. 68.

Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha sede l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda fino a lire 1000 e col dop-

pio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altriamenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 69.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consigliari provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a 5000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterare il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la reclusione estensibile ad un anno e con la multa da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o corre a penetrare ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a lire 5000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghe od urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di in scrivere od allegare nel processo verbale proposte o reclami di elettori, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a 10.000.

Art. 71.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o

Art. 111.

Art. 112.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a 5000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, o sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la reclusione estensibile ad un anno e con la multa da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il ufficio che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a lire 5000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi od urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di in scrivere od allegare nel processo verbale proposte o reclami di elettori, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a 10.000.

Art. 71.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più d'una volta, fa indebito uso del certificato elettorale e punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.

La stessa pena si applica a chi, al fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali.

(Art. 112)

(Art. 116 T. U. 2 settembre 1928, n. 1903)

Art. 72.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nella presente legge, si prescrive in due anni dalla data del verba e ultimo delle eccezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interrottivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di tumulti dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 31 e 121 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(Art. 113).

Art. 73.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

(Art. 114).

Art. 74.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia espressamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai co-pevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della reclusione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, né maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena.

(Art. 115).

(Art. 114).

(Art. 115).

(Art. 148).

Art. 73.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 74.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai coimputati aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della reclusione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, né maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Reata sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena.

Art. 75.

Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili alle elezioni del sindaco e del presidente dell'Amministrazione provinciale.

TITOLO III.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

CAPO I.

Disposizioni varie

Art. 76.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati in principio d'ogni anno dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio provinciale tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica.

I membri effettivi durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I membri scaduti restano in carica sino alla loro surrogazione e quelli effettivi non sono rieleggibili se non dopo un biennio dalla scadenza in quale, per il primo biennio, sarà determinata dalla sorte.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

(Art. 10).

(Art. 25 T. U. legge comunale e provinciale 1934 e art. 4 R. decreto-legge 4 aprile 1934, n. 111)

Art. 77.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i membri della Deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, eccettuati i docenti dell'Università ed Istituti equiparati;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giurato a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;

(Art. 11).

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati in principio d'ogni anno dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio provinciale tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica.

I membri effettivi durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I membri scaduti restano in carica sino alla loro surrogazione e quelli effettivi non sono rieleggibili se non dopo un biennio dalla scadenza la quale, per il primo biennio, sarà determinata dalla sorte.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i membri della Deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, eccettuati i docenti delle Università ed Istituti equiparati;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giurato a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della ricevitoria;

g) le donne.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere al tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che, trovandosi o venendosi successivamente a trovare in una delle condizioni previste dalle lettere a), b), c), d) del presente articolo, non avranno rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili entro otto giorni dalla nomina a membri della Giunta provinciale amministrativa.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non possono intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardano i comuni del mandamento in cui sono stati eletti.

Art. 78.

Al membri eletti della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una mezza giornata di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro per l'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 79.

La nomina dei membri eletti della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, nella sessione di autunno, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 80.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dal Consiglio provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza nella nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o impedimento, i consiglieri di Prefettura sono sostituiti dal supplente e i membri anziani nominati dal Consiglio provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

(Art. 10)

(Art. 27 T. U. legge comunale e provinciale 1934 e art. 12 R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111)

CAPO II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 81.

Giunta provinciale amministrativa non possono intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardano i comuni del mandamento in cui sono stati eletti.

Art. 78.

Ai membri eletti della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro per l'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 79.

La nomina dei membri eletti della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, nella sessione di autunno, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 80.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dal Consiglio provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza nella nomina o, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o impedimento, i consiglieri di Prefettura sono sostituiti dal supplente e i membri anziani nominati dal Consiglio provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

CAPO II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 81.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, la data per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali è determinata dal Governo Militare Alleato, d'intesa col prefetto e col primo presidente della Corte d'appello.

(Art. 10)

Art. 27 T. L. legge comunale e provinciale 1934 e art. 12 R. decreto-legge 4 aprile 1945, n. 111.

1514

- 38 -

Art. 82

Nella prima attuazione del presente decreto, la nomina dei membri eletti della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale nella sua prima sessione ed ha effetto dalla seduta della Giunta successiva alla nomina.

Art. 83.

Il B. decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, è abrogato. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompugnabile con quella del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

B — VARIANTI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA
PROPORZIONALE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PAGE(S)
BLANK

-38

(so they were not filmed)

L'Ufficio, come si è accennato nella relazione al progetto principale, ha studiato le possibili variazioni da introdurre in quest'ultimo qualora le direttive del Governo dovessero condurre all'introduzione del sistema della rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, in accoglimento delle istanze che da più parti gli vengono rivolte in tal senso.

Attesa l'importanza dell'argomento, che viene in discussione in Italia dopo 25 anni da quando esso formò, per la prima volta, oggetto di un ampio dibattito alla Camera dei Deputati nel 1920 e condusse a un disegno di legge lungamente elaborato, che la fine della XXV legislatura fece cadere nell'oblio, si è ritenuto opportuno far seguire ad ogni disposizione un commento in cui sono riassunti — laddove è parso necessario — i precedenti parlamentari anzidetti. Si è voluto, in tal modo, rendere possibile una ponderata valutazione delle proposte dell'Ufficio ed offrire una visione della materia più ampia di quel che potesse risultare dalla semplice formulazione delle norme e tale da poter orientare, eventualmente, verso diverse soluzioni.

Le proposte che seguono vanno inserite nel progetto principale, dei cui articoli taluni ne risultano in tutto o in parte modificati, altri soppressi, ed in cui nuovi articoli vanno aggiunti, dimodoché la numerazione definitiva di essi dovrà essere conseguentemente riveduta.

TITOLO II

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali ed operazioni elettorali.

Art. 24.

E' sostituito dal seguente:

« La elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

NOTA. — L'articolo è conforme all'art. 1 del disegno di legge formulato dalla Commissione della Camera e di quello approvato dalla Camera nella seduta del 10 dicembre 1920.

Si discosta, invece, dal progetto N. 4 che limitava l'applicazione del sistema della rappresentanza proporzionale alle elezioni dei Consigli nei comuni con più di 30.000 abitanti.

Art. 25.

Portare da 15 a 20 giorni il periodo che deve intercorrere tra la pubblicazione del manifesto e la data delle elezioni.

NOTA. — Il prolungamento dell'intervallo tra la data di pubblicazione del manifesto e quella delle elezioni è reso necessario dalle esigenze del sistema proporzionale, che richiede un complesso di operazioni per la presentazione delle liste dei candidati prima delle elezioni.

Dopo l'art. 25 inserire i seguenti:

Art. 25-bis.

La lista dei candidati per ogni comune dev'essere presentata da almeno 750 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 400 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 150 nei comuni con più di 10.000 abitanti; 75 nei comuni con più di 5000 abitanti; 40 nei comuni con più di 2000 abitanti; 10 nei minori.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'art. 11 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

Con la lista deve anche presentare:

1) la corrispondente scheda-tipo del formato regio-

Art. 24.

E' sostituito dal seguente:

« La elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

NOTA. — L'articolo è conforme all'art. 1 del disegno di legge formulato dalla Commissione della Camera e di quello approvato dalla Camera nella seduta del 1° dicembre 1920.

Si discosta, invece, dal progetto N. 14 che limitava l'applicazione del sistema della rappresentanza proporzionale alle elezioni dei Consigli nei comuni con più di 30.000 abitanti.

Art. 25.

Portare da 15 a 20 giorni il periodo che deve intercorrere tra la pubblicazione del manifesto e la data delle elezioni.

NOTA. — Il prolungamento dell'intervallo tra la data di pubblicazione del manifesto e quella delle elezioni è reso necessario dalle esigenze del sistema proporzionale, che richiede un complesso di operazioni per la presentazione delle liste dei candidati prima delle elezioni.

Dopo l'art. 25 inserire i seguenti:

Art. 25 bis.

La lista dei candidati per ogni comune dev'essere presentata da almeno 750 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 400 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 150 nei comuni con più di 10.000 abitanti; 75 nei comuni con più di 5000 abitanti; 40 nei comuni con più di 2000 abitanti; 10 nei minori.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'art. 11 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

Con la lista deve anche presentare:

1) la corrispondente scheda-tipo del formato regolamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale e contenente stampati in nero un contrassegno ed i cognomi e nomi dei candidati, numerati progressivamente secondo l'ordine di presentazione.

La scheda-tipo dev'essere consegnata in numero di copie doppia di quello delle sezioni elettorali più due;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta detagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla commissione elettorale competente per territorio.

Art. 25-ter.

La commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- c) ricusa i contrassegni che fossero identici o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;
- d) cancella i candidati già compresi in altra lista altre liste presentate in precedenza;
- e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente detto limite, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare il mercoledì precedente l'elezione, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della commissione sono inappellabili.

NOTE agli articoli 25-bis e 25-ter. — Nella formulazione di questi articoli, l'Ufficio ha ritenuto di discostarsi dal primitivo disegno di legge Nitti e di seguirlo, invece, il testo definitivo approvato dalla Camera nel dicembre 1930.

Il progetto Nitti, infatti, limitato — come si è detto nella relazione allo schema principale — alle elezioni provinciali ed a quelle dei maggiori Comuni, mirava ad applicare alle elezioni amministrative un sistema di autentica rappresentanza proporzionale, attraverso la determinazione del numero dei seggi conquistati da ciascuna lista col metodo del quoziente; ma tale sistema non parve, alla Camera, idoneo ad assicurare una valida maggioranza negli organi elettivi dell'amministrazione locale e subì, pertanto, delle modificazioni elaborate nei progetti che si susseguirono: quello Matteotti prima, successivamente, quello della Commissione e quello definitivamente approvato.

Tali modificazioni, oltre a riguardare anche la forma del provvedimento e l'estensione del sistema a tutti i Comuni, avevano lo scopo di attribuire, con varie modalità, la maggioranza dei seggi alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti; è interessante ricordare, inoltre, che il disegno di legge definitivo conteneva (art. 2), anche l'estensione del diritto elettorale alle donne in perfetta parità con gli uomini.

La differenza delle soluzioni adottate sul sistema dell'attribuzione dei seggi importa una diversità di norme, nei vari progetti, anche nella materia trattata dai due articoli in esame. Infatti, mentre il progetto Nitti prevedeva che ciascuna

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla commissione elettorale competente per territorio.

Art. 25-ter.

La commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- c) ricusa i contrassemi che fossero identici o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;
- d) cancella i candidati già compresi in altra lista altre liste presentate in precedenza;
- e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente detto limite, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare il mercoledì precedente l'elezione, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della commissione sono inappellabili.

NOTE agli articoli 25-bis e 25-ter. — Nella formulazione di questi articoli, l'Ufficio ha ritenuto di discostarsi dal primitivo disegno di legge Nitti e di seguire, invece, il testo definitivo approvato dalla Camera nel dicembre 1930.

Il progetto Nitti, infatti, limitato — come si è detto nella relazione allo schema principale — alle elezioni provinciali ed a quelle dei maggiori Comuni, mirava ad applicare alle elezioni amministrative un sistema di autentica rappresentanza proporzionale, attraverso la determinazione del numero dei seggi conquistati da ciascuna lista col metodo del quoziente; ma tale sistema non parve, alla Camera, idoneo ad assicurare una valida maggioranza negli organi elettivi dell'amministrazione locale e subì, pertanto, delle modificazioni elaborate nel progetto che si susseguirono: quello Matteotti prima, e, successivamente, quello della Commissione e quello definitivamente approvato.

Tali modificazioni, oltre a riguardare anche la forma del provvedimento e l'estensione del sistema a tutti i Comuni, avevano lo scopo di attribuire, con varie modalità, la maggioranza dei seggi alla lista che avesse riportato il maggior numero di voti: è interessante ricordare, inoltre, che il disegno di legge definitivo conteneva (art. 2), anche l'estensione del diritto elettorale alle donne in perfetta parità con gli uomini.

La differenza delle soluzioni adottate sul sistema dell'attribuzione dei seggi importa una diversità di norme, nei vari progetti, anche nella materia trattata dai due articoli in esame. Infatti, mentre il progetto Nitti prevedeva che ciascuna lista potesse contenere un numero di candidati eguale al numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, il progetto Matteotti distingueva tra liste che intendessero concorrere alla conquista della maggioranza e liste che si contentassero di partecipare alla minoranza: nel primo caso, la lista poteva comprendere un numero di candidati eguale ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con designazione dei candidati concorrenti ai posti di minoranza, in caso di soccombenza; nel secondo caso, la lista doveva limitarsi a non più di un terzo del numero dei consiglieri da eleggere.

La distinzione tra liste concorrenti alla maggioranza e liste concorrenti alla minoranza scomparve nel progetto formulato dalla Commissione della Camera, la cui conclusioni su questo punto furono integralmente accolte dall'Assemblea: evi-

denemente, apparve inopportuna quell'autolimitazione «a priori» degli obiettivi da conseguire nell'azione elettorale, equivalente ad una preventiva confessione di debolezza che avrebbe potuto avere riflessi negativi sull'andamento della votazione. Inoltre, il numero dei candidati che potevano essere inclusi in ogni lista fu portato al quattro quinti dei consiglieri da eleggere, e ciò in relazione alla diversa commisurazione, come vedremo in sede opportuna, dei posti attribuiti alla lista di maggioranza.

Ed a quest'ultima soluzione, come si è detto, l'ufficio si è attenuto nel formulare il 4° comma dell'art. 33-bis. Per il resto, questo articolo si differenzia poco dal modello, se si eccettua:

a) il numero degli elettori richiesti per la presentazione di ciascuna lista, che è stato aumentato rispetto a quello recato dal progetto Matteotti, in considerazione della estensione del suffragio alle donne; diversi, peraltro, far presente che nel disegno di legge definitivo del '30 tale numero fu lasciato immutato, nonostante fosse ivi sancita la estensione predetta.

La differenza risulta dal seguente prospetto:

COMUNI CON PIÙ DI:	Numero di presentatori richiesto	
	Articolo 25 bis	Art. 3 di legge definitivo 1920
500.000 abitanti	750	—
100.000	400	300
10.000	150	100
5.000	75	50
2.000	40	20
Comuni minori	10	5

b) l'attribuzione del controllo sulle liste di candidati alle commissioni elettorali previste dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944: non essendo stato, infatti, ricostituito col citato provvedimento le commissioni elettorali comunali, ed essendo stati devoluti i relativi compiti, inerti alla formazione delle liste, al sindaco assistito dal segretario comunale, è sembrato necessario sottrarre al sindaco stesso, all'infuori di qualsiasi controllo di un organo collegiale, ogni determinazione in una materia così delicata, in cui lo spirito di parte potrebbe condurre ad ingiustizie e favoritismi. E poiché la costituzione delle commissioni elettorali in ciascun mandamento offre modo di eludere le massime garanzie l'esame delle liste, sia per quanto riguarda la regolarità della presentazione e dell'accettazione, sia per ciò che concerne i requisiti anteriori delle liste medesime, la soluzione adottata appare sotto vari aspetti soddisfacente, anche se importa l'invio degli atti al capoluogo, nei mandamenti costituiti da più Comuni, e lo spostamento ivi dei delegati delle liste, qualora abbiano motivo di ritenere non pacifica la regolarità delle liste stesse;

c) l'anticipazione, in conseguenza di quest'ultima circostanza, dal giovedì al lunedì precedente l'elezione, della data entro cui le liste possono essere presentate alla segreteria comunale.

Il n. 1 del 6° comma prescrive la presentazione di una scheda-tipo di formato regolamentare, recante il contrassegno della lista. Tale prescrizione, col sistema della «lista libera», potrebbe essere ritenuta non necessaria, in quanto il contrassegno del voto di ogni lista va fatto sommando quelli riportati da ciascun candidato: e, infatti, nel progetto Nitti, non è prevista la presentazione della scheda-tipo. Ma, forse, non è inopportuno lasciare l'obbligo di tale presentazione — quell'era sancito nel disegno di legge approvato dalla Camera — per offrire all'elettore una più sicura possibilità di distinguere dalle altre la lista prescelta, in base al contrassegno recato dalla scheda.

Nel progetto Matteotti la scheda-tipo aveva una funzione essenziale, in quanto essa doveva contenere, oltre il contrassegno, solo i nomi dei candidati proposti per la minoranza, cosicché il voto dell'elettore andava all'intera lista salvo, all'elettore, il diritto di effettuare la cancellazione di candidati di minoranza, al fine della graduatoria dei candidati stessi per l'attribuzione dei seggi conquistati dalla lista.

L'art. 25-ter, che precisa le attribuzioni della commissione e ne fissa la procedura, adatta la disposizione del progetto definitivo del '20 alle innovazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Elimina, inoltre, il ricorso al pretore contro le decisioni delle commissioni comunali, avuto riguardo al fatto che le nuove commissioni elettorali sono presiedute dal pretore o dal presidente del Tribunale ed offrono, quindi, ben diverse garanzie. Tale ricorso, non era previsto nel progetto Matteotti.

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.

La commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporanea, nonché agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 33:

7) il numero degli elettori richiesti per la presentazione di ciascuna lista, che è stato aumentato rispetto a quello che nel disegno di legge definitivo del '20 tale numero fu lasciato invariato, nonostante fosse ivi sancita la estensione predetta.

La differenza risulta dal seguente prospetto:

COMUNI CON PIÙ DI:	Numero di presentatori richiesto	
	Articolo 25 bis	Art. 3 disegno di legge definitivo 1920
500.000 abitanti	750	—
100.000	400	300
10.000	150	100
5.000	75	50
2.000	40	20
Comuni minori	10	5

b) l'attribuzione del controllo sulle liste di candidati alle commissioni elettorali previste dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1914; non essendo state, infatti, rimosse le commissioni elettorali comunali, ed essendo stati devoluti i relativi compiti, inerenti alla formazione delle liste, al sindaco assistito dal segretario comunale, è sembrato necessario sottrarre al sindaco stesso, all'infuori di qualsiasi controllo di un organo collegiale, ogni determinazione in una materia così delicata, in cui lo spirito di parte potrebbe condurre ad ingiustizie e favoritismi. E poiché la costituzione delle commissioni elettorali in ciascun municipio offre modo di circondare delle massime garanzze l'esame delle liste, sia per quanto riguarda la regolarità della presentazione e dell'accettazione, sia per ciò che concerne i requisiti anteriori delle liste medesime, la soluzione adottata appare sotto vari aspetti soddisfacente, anche se importa l'invio degli atti al capoluogo, nei mandamenti costituiti da più Comuni, e lo spostamento ivi dei delegati delle liste, qualora abbiano motivo di ritenere non pacifica la regolarità delle liste stesse.

c) l'anticipazione, in conseguenza di quest'ultima circostanza, dal giovedì al lunedì precedente l'elezione, della data entro cui le liste possono essere presentate alla segreteria comunale.

Il n. 1 del 6° comma prescrive la presentazione di una scheda-tipo di formato regolamentare, recante il contrassegno della lista. Tale prescrizione, col sistema della « lista libera », potrebbe essere ritenuta non necessaria, in quanto il conteggio dei voti di ogni lista va fatto sommando quelli riportati da ciascun candidato; e, infatti, nel progetto Nudi, non è prevista la presentazione della scheda-tipo. Ma, forse, non è inopportuno lasciare l'obbligo di tale presentazione — qualora sancito nel disegno di legge approvato dalla Camera — per offrire all'elettore una più sicura possibilità di distinguere dalle altre la lista prescelta, in base al contrassegno recato dalla scheda.

Nel progetto Matteotti la scheda-tipo aveva una funzione essenziale, in quanto essa doveva contenere, oltre il contrassegno, solo i nomi dei candidati proposti per la minoranza, cosicché il voto dell'elettore andava all'intera lista salvo, all'elettore, il diritto di effettuare la cancellazione di candidati di minoranza, al fine della graduatoria dei candidati stessi per l'attribuzione dei seggi conquistati dalla lista.

L'art. 25-ter, che precisa le attribuzioni della commissione e ne fissa la procedura, adatta la disposizione del progetto definitivo del '20 alle innovazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Elimina, inoltre, il ricorso al pretore contro le decisioni delle commissioni comunali, avuto riguardo al fatto che le nuove commissioni elettorali sono presiedute dal pretore o dal presidente del Tribunale ed offrono, quindi, ben diverse garanzie. Tale ricorso, del resto, non era previsto nel progetto Matteotti.

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.

La commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporanea, neamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 33:

1) due schede-tipo per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio e l'altra sarà affissa nella sala della votazione;

2) i nomi dei delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni seggio.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore sedici del sabato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

NOTA. — La prima parte dell'articolo tiene conto dell'attribuzione del controllo sulle liste alle commissioni elettorali costituite in ciascun capoluogo di mandamento: di qui la necessità del tempestivo invio al sindaco, per la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali, degli atti elencati.

Per il resto, l'articolo segue il progetto definitivo del 1920 (art. 4) che non si differenzia da quello Matteotti e da quello della Commissione (art. 3).

Art. 42.

E' sostituito dal seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) per piegare la scheda che poi consegna, piegata in quattro, al presidente il quale la depone nell'urna.

L'elettore ha diritto di apportare alla scheda aggiunte o cancellazioni.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

La lista dev'essere di carta bianca comune, non trasparente, del formato 17x25 centimetri e conforme a una delle schede-tipo presentate, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere ».

NOTA. — L'articolo in esame corrisponde all'art. 4 del progetto della Commissione della Camera; si distacca alquanto dall'art. 7 del disegno di legge approvato il 1° dicembre 1920, perchè questo prevedeva la consegna di apposita busta all'elettore, per garantire la segretezza del voto, come nelle elezioni politiche: sistema che, peraltro, appare nel momento attuale eccessivamente oneroso. — Oltre che di non facile realizzazione per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime — per lo Stato, che ha assunto a proprio carico la fornitura degli stampati occorrenti alle consultazioni elettorali. Occorre, inoltre, rilevare che il citato disegno di legge definitivo, dopo l'art. 4 tenuto presente nella formazione dell'articolo 33-bis del presente schema, conteneva i seguenti:

Art. 5. — La sala delle elezioni, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con due aperture ai lati per il passaggio degli elettori, uno per l'entrata e l'altro per l'uscita.

Art. 6. — I quattro scrutatori saranno scelti dalla commissione elettorale comunale tra i nomi proposti dai vari Comitati in numero sufficiente — per ciascuno di essi — a coprire tutti i posti degli scrutatori occorrenti, seguendo nella scelta un criterio proporzionale fra i vari elenchi proposti, con la maggiore approssimazione possibile.

La materia regolata dal primo di detti articoli è già prevista dall'art. 34 del presente progetto principale, nel quale, tuttavia, si è ritenuto opportuno lasciare inmutata, rispetto a tutti i precedenti legislativi, la prescrizione di una sola apertura nel tramezzo divisorio, avuto riguardo, da un lato, al fatto che l'innovazione delle due aperture importerebbe la modificazione del materiale già esistente, sia pure in quantità limitata, presso alcuni comuni; dall'altro alla considerazione che il presidente del seggio, al quale è affidata la polizia della sala, ha i poteri necessari per regolare il disciplinato afflusso degli elettori alle cabine.

Per quanto concerne, poi, la scelta degli scrutatori, sembra che le disposizioni contenute nell'art. 28 del progetto dell'Ufficio non dovrebbero subire modificazioni, poiché l'affidamento di tale scelta alla Giunta municipale, in mancanza della commissione elettorale comunale, garantisce sufficientemente l'equa rappresentanza dei vari partiti e delle varie correnti politiche nel corpo degli scrutatori.

Si fa rilevare che la facoltà data all'elettore di effettuare cancellazioni o aggiunte alla lista afferma il sistema cosiddetto della « lista libera », contrapposto a quello della « lista bloccata » (sistema belga): sistema conforme a quello adottato nei vari progetti del 1920, ad eccezione del progetto Matteotti.

Art. 42.

E' sostituito dal seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) per piegare la scheda che poi consegna, piegata in quattro, al presidente il quale la depone nell'urna.

L'elettore ha diritto di apportare alla scheda aggiunte o cancellazioni.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constatare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

La lista dev'essere di carta bianca comune, non trasparente, del formato 17 x 25 centimetri e conforme a una delle schede-tipo presentate, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere ».

NOTA. — L'articolo in esame corrisponde all'art. 4 del progetto della Commissione della Camera; si distacca alquanto dall'art. 7 del disegno di legge approvato il 1° dicembre 1929, perchè questo prevedeva la consegna di apposita busta all'elettore, per garantire la segretezza del voto, come nelle elezioni politiche: sistema che, peraltro, appare nel momento attuale eccessivamente oneroso — oltre che di non facile realizzazione per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime — per lo Stato, che ha assunto a proprio carico la fornitura degli stampati occorrenti alle consultazioni elettorali. Occorre, inoltre, rilevare che il citato disegno di legge definitivo, dopo l'art. 4 tenuto presente nella formazione dell'articolo 33-bis del presente schema, conteneva i seguenti:

Art. 5. — La sala delle elezioni, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con due aperture ai lati per il passaggio degli elettori, uno per l'entrata e l'altro per l'uscita.

Art. 6. — I quattro scrutatori saranno scelti dalla commissione elettorale comunale fra i nomi proposti dai vari Comitati in numero sufficiente — per ciascuno di essi — a coprire tutti i posti degli scrutatori occorrenti, seguendo nella scelta un criterio proporzionale fra i vari elenchi proposti, con la maggiore approssimazione possibile.

La materia regolata dal primo di detti articoli è già prevista dall'art. 34 del presente progetto principale, nel quale, tuttavia, si è ritenuto opportuno lasciare immutata, rispetto a tutti i precedenti legislativi, la prescrizione di una sola apertura nel tramezzo divisorio, avuto riguardo, da un lato, al fatto che l'innovazione delle due aperture importerebbe la modificazione del materiale già esistente, sia pure in quantità limitata, presso alcuni comuni; dall'altro alla considerazione che il presidente del seggio, al quale è affidata la polizia della sala, ha i poteri necessari per regolare il disciplinato afflusso degli elettori alle cabine.

Per quanto concerne, poi, la scelta degli scrutatori, sembra che le disposizioni contenute nell'art. 35 del progetto dell'Ufficio non dovrebbero subire modificazioni, poichè l'affidamento di tale scelta alla Giunta municipale, in mancanza della commissione elettorale comunale, garantisce sufficientemente l'equa rappresentanza dei vari partiti e delle varie correnti politiche nel corpo degli scrutatori.

Si fa rilevare che la facoltà data all'elettore di effettuare cancellazioni o aggiunte alla lista afferma il sistema cosiddetto della « lista libera », contrapposto a quello della « lista bloccata » (sistema belga): sistema conforme a quello adottato nei vari progetti del 1920, ad eccezione del progetto Matteotti.

Art. 43.

Il primo comma, coi numeri 1 e 2, rimane immutato; il resto dell'articolo verrebbe così formulato:

« 3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo:

4) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

5) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Di tutte queste operazioni, dei reclami, delle proposte e decisioni è fatta menzione nel verbale.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente ».

Dopo l'art. 45 inscrivere il seguente:

Art. 45 bis.

« Alle ore otto del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato od aggiunto e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista e da ciascun candidato e il numero delle cancellature ed aggiunzioni subite da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 48.

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente devono svolgersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna producono la nullità delle operazioni elettorali ».

L'art. 46 è soppresso.

In tutte queste operazioni, dei reclami, delle proposte e decisioni è fatta menzione nel verbale.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente ».

Dopo l'art. 45 inscrivere il seguente:

Art. 45-bis.

« Alle ore otto del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti, la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato od aggiunto e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista e da ciascun candidato e il numero delle cancellature ed aggiunzioni subite da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 48.

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente devono svolgersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna producono la nullità delle operazioni elettorali ».

L'art. 46 è soppresso.

Art. 47.

• E' sostituito dal seguente:

« Sono nulle le schede:

- a) quando siano di formato, colore o consistenza diversi da quelli prescritti, o quando non siano conformi ad alcuna di quelle presentate e accettate come tipo;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni, diversi da ciò che è stampato nella scheda-tipo. Fanno eccezione unicamente le cancellazioni eseguite con una semplice linea a inchiostro nero, e le aggiunte scritte pure a mano, in inchiostro nero, in caso della scheda, e riprodotti esclusivamente indicazioni di candidati identiche a quelle contenute in altre schede-tipo legalmente presentate ».

NOTE agli articoli 45, 45-bis e 47. — Questi articoli, che regolano le operazioni da effettuarsi dall'ufficio elettorale dopo la chiusura della votazione, per lo spoglio dei voti, costituiscono il necessario adattamento dei corrispondenti articoli dell'unico progetto principale alle esigenze del sistema proporzionale: trattasi di norme di dettaglio, in ordine alle quali, salvo lievi variazioni, concordano i tre disegni di legge Matteotti, della Commissione e della Camera, al quale ultimo l'ufficio si è prevalentemente attenuto.

Va rilevato che, per effetto del nuovo art. 45, nn. 3, 4 e 5, in base al quale lo spoglio dei voti e le successive operazioni vengono obbligatoriamente rinviati al giorno successivo a quello delle elezioni — e ciò in considerazione, certamente, della maggior complicazione di tali operazioni che importa il sistema della rappresentanza proporzionale rispetto a quello maggioritario — viene meno il disposto dell'art. 46, al quale va sostituito il nuovo articolo provvisoriamente indicato col n. 45-bis.

Dato, poi, il sistema delle schede-tipo, è evidente che si è dovuto modificare notevolmente l'art. 47 del progetto principale, concernente le cause di nullità delle schede.

Dopo l'art. 48 aggiungere i seguenti:

Art. 48-bis.

La lista, che avrà conseguito i due quinti dei voti validi ed il maggior numero dei voti nei confronti di ciascun'altra lista avrà assegnati tre quinti dei posti e, ove abbia conseguito oltre tre quinti dei voti validi, avrà diritto all'assegnazione di un maggior numero di posti in proporzione, in maniera, però, da non superare i quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

In entrambi i casi, gli altri due quinti o i residui dei due quinti dei posti saranno assegnati proporzionalmente tra le altre liste.

Se nessuna lista avrà raggiunto i due quinti dei voti validi, si procederà tra tutte le liste alla ripartizione proporzionale dei seggi.

La ripartizione proporzionale dei posti è fatta con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 48-ter.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di lista, divisa per il numero dei candidati stessi.

Il quoziente si determina dividendo la somma di tutte le cifre elettorali per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Stabilito il quoziente, si determina quante volte questo sia contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, attribuendole un corrispondente numero di seggi.

Se vi siano dei resti, il seggio o i seggi rimanenti saranno assegnati alla lista o alle liste che hanno dato successivamente il resto più alto. In caso di resti uguali, il seggio sarà attribuito alla lista alla quale sia toccato il minor numero di rappresentanti.

NOTE agli articoli 43, 43-bis e 47. — Questi articoli, che regolano le operazioni da effettuarsi dall'ufficio elettorale dopo la chiusura della votazione, per lo spoglio dei voti, costituiscono il necessario adattamento dei corrispondenti articoli dell'unico progetto principale alle esigenze del sistema proporzionale: trattasi di norme di dettaglio, in ordine alle quali, salvo lievi variazioni, concordano i tre disegni di legge Mattiotti, della Commissione e della Camera, al quale ultimo l'ufficio si è prevalentemente attenuto.

Va rilevato che, per effetto del nuovo art. 43, nn. 3, 4 e 5, in base al quale lo spoglio dei voti e le successive operazioni vengono obbligatoriamente rinviati al giorno successivo a quello delle elezioni — e ciò in considerazione, certamente, della maggior complessione di tali operazioni che importa il sistema della rappresentanza proporzionale rispetto a quello maggioritario — viene meno il disposto dell'art. 46, al quale va sostituito il nuovo articolo provvisoriamente indicato col n. 45-bis.

Dato, poi, il sistema delle schede-tipo, è evidente che si è dovuto modificare notevolmente l'art. 47 del progetto principale, concernente le cause di nullità delle schede.

Dopo l'art. 48 aggiungere i seguenti:

Art. 48-bis.

La lista, che avrà conseguito i due quinti dei voti validi ed il maggior numero dei voti nei confronti di ciascun'altra lista avrà assegnati tre quinti dei posti e, ove abbia conseguito oltre tre quinti dei voti validi, avrà diritto all'assegnazione di un maggior numero di posti in proporzione, in maniera, però, da non superare i quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune.

In entrambi i casi, gli altri due quinti o i residui dei due quinti dei posti saranno assegnati proporzionalmente tra le altre liste.

Se nessuna lista avrà raggiunto i due quinti dei voti validi, si procederà tra tutte le liste alla ripartizione proporzionale dei seggi.

La ripartizione proporzionale dei posti è fatta con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 48-ter.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di lista, divisa per il numero dei candidati stessi.

Il quoziente si determina dividendo la somma di tutte le cifre elettorali per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Stabilito il quoziente, si determina quante volte questo sia contenute nella cifra elettorale di ciascuna lista, attribuendole un corrispondente numero di seggi.

Se vi siano dei resti, il seggio o i seggi rimanenti saranno assegnati alla lista o alle liste che hanno dato successivamente il resto più alto. In caso di resti uguali, il seggio sarà attribuito alla lista alla quale sia toccato il minor numero di rappresentanti.

I seggi conseguiti da ciascuna lista sono attribuiti ai candidati della lista stessa che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione della lista.

Se qualche lista ha presentato un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che proporzionalmente le toccherebbero, per i seggi che rimangono scoperti si fa luogo ad una nuova distribuzione proporzionale fra le liste mediante un nuovo quoziente risultante dalla divisione dei voti validi delle liste rimaste in concorrenza per il numero dei seggi rimasti scoperti.

NOTE agli articoli 48-bis e 48-ter. — Nella formulazione di questi articoli l'Ufficio si è attenuto prevalentemente al disegno di legge approvato dalla Camera nella seduta del 1° dicembre 1930 ed i cui articoli 12 e 13 costituiscono un perfezionamento dei corrispondenti articoli 8 e 9 del progetto formulato dalla Commissione.

Com'è agevole rilevare, e come si è già osservato in precedenza, il sistema della rappresentanza proporzionale non è qui applicato nella sua purezza, ma subisce un temperamento, inteso ad assicurare una solida maggioranza, nel consiglio da eleggere, alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti ed abbia superato una data percentuale del complesso dei voti validi. Solo se nessuna lista abbia superato tale percentuale, la ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti è fatta integralmente col sistema proporzionale.

Sembra che, in tal modo, possano essere conciliate le varie tendenze dei partiti politici ed eliminate le preoccupazioni da più parti affacciate circa le conseguenze dissolvitrici della proporzionalità nel campo delle elezioni amministrative, dalle quali sorgerebbero organi deboli e di scarsa vitalità, la cui azione amministrativa non potrebbe essere sicura ed efficace per i dasegni e le opposizioni che ad ogni momento nascerebbero nel loro seno.

Il progetto Nitti, come si è detto, costituiva un esempio di integrale applicazione del sistema proporzionale nelle elezioni provinciali e dei comuni con più di 300.000 abitanti. Le liste potevano comprendere un numero di candidati eguale al numero dei consiglieri da eleggere e la ripartizione dei seggi avveniva col sistema dei quozienti (tipo svizzero).

L'art. 6 di tale progetto, infatti, stabiliva che l'ufficio centrale elettorale:

(Omissis).

*3) attribuisce a ciascuna lista tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale e contenuto nella cifra elettorale della lista ed assegna i posti rimanenti, uno per lista, a quelle liste che nella divisione delle loro cifre elettorali per il quoziente avranno ottenuto successivamente i resti più alti. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono assegnati, uno per lista, alle altre liste che presentano maggiori resti dopo quelli già costituiti, ed in mancanza alle liste che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali;

*4) stabilisce la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base al numero dei voti che ciascuno di essi ha riportato: a parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista;

*5) proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei posti spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine di precedenza sopra indicato.

(Omissis).

Di questa disposizione del progetto Nitti non è rimasto, nel progetto successivo, se non il sistema dei quozienti, scelto tra tutti gli altri, per l'assegnazione dei seggi alle varie liste di minoranza.

Detto sistema offre, indubbiamente, notevoli vantaggi di semplicità rispetto agli altri (del multiplo comune, del comune divisore o delle divisioni successive, ecc.) ed è particolarmente adatto alle elezioni amministrative, nella considerazione che, trattandosi di liste composte di un numero più largo di candidati rispetto a quelli dei collegi politici, gli altri sistemi — com'è detto nella relazione Nitti — potrebbero presentare quella difficoltà di meccanismo che vengono in genere ad essi attribuite per una soverchia complicazione di operazioni aritmetiche.

Offre, inoltre, il vantaggio che l'elettore, potendo modificare la lista prescelta mediante cancellazione di nomi e aggiunta di altri nomi di diverso partito, vota nello stesso modo semplice e rapido proprio del sistema maggioritario.

Per quanto concerne il criterio per la determinazione della cifra elettorale e del quoziente elettorale — criterio che assume particolare importanza perché del rapporto fra questi due elementi scaturisce l'attribuzione dei posti a ciascuna lista — esso pure è rimasto invariato nei vari progetti, salvo in quello Matteotti: la cifra elettorale è determinata dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di ciascuna lista, diviso per il numero dei candidati stessi (cioè che è conseguenza ovvia del principio della « lista libera »), e il quoziente elettorale è dato dalla somma delle cifre elettorali diviso per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Il progetto Matteotti apportava profonde innovazioni al sistema Nitti: adottando, anzitutto, il sistema della « lista bloccata » che esclude, come si è già chiarito, la facoltà dell'elettore di apportare modificazioni alla lista, salvo la cancellazione di candidati concorrenti alla minoranza, esso eliminava il computo dei voti per singoli candidati ai fini della determinazione dei voti riportati da ciascuna lista.

Esso attribuiva, poi, alla lista che avesse raggiunto il maggior numero di voti validi in confronto a ciascun'altra, senza determinazione di un « quorum », tutti i posti di maggioranza, pari ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.

In seguito, però, alla obiezione che, in tal modo, la lista con la cifra più alta, cui sarebbero spettati i due terzi dei posti, avrebbe potuto raccogliere — se il concorso delle altre liste fosse stato numeroso — solo il quarto, il quinto, forse anche il sesto dei votanti, cosicché una « sensibile minoranza » di votanti avrebbe potuto raccogliere il frutto di una « sensibile maggioranza », lo stesso on. Matteotti propose il seguente emendamento:

« Se nessuna lista contiene un numero di candidati eguale ai due terzi dei consiglieri assegnati al comune, o se di quelle che ne contengono tanti, nessuna ha raccolto un numero di voti superiore a ciascuna altra lista e superiore al terzo

Com'è agevole rilevare, e come si è già osservato in precedenza, il sistema della rappresentanza proporzionale non è qui applicato nella sua purezza, ma subisce un temperamento, inteso ad assicurare una solida maggioranza, nel consiglio da eleggere, alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti ed abbia superato una data percentuale del complesso dei voti validi. Solo se nessuna lista abbia superato tale percentuale, la ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti è fatta integralmente col sistema proporzionale.

Sembra che, in tal modo, possono essere conciliate le varie tendenze dei partiti politici ed eliminate le preoccupazioni da più parti affacciate circa le conseguenze dissolvitrici della proporzionalità nel campo delle elezioni amministrative, dalle quali sorgerebbero organi deboli e di scarsa vitalità, la cui azione amministrativa non potrebbe essere sicura ed efficace per i d'asensi e le opposizioni che ad ogni momento nascerebbero nel loro seno.

Il progetto Nitti, come si è detto, costituiva un esempio di integrale applicazione del sistema proporzionale nelle elezioni provinciali e dei comuni con più di 300.000 abitanti. Le liste potevano comprendere un numero di candidati eguale al numero dei consiglieri da eleggere e la ripartizione dei seggi avveniva col sistema dei quozienti (tipo svizzero).

L'art. 6 di tale progetto, infatti, stabiliva che l'ufficio centrale elettorale:

(Omissis).

«3) attribuisce a ciascuna lista tanti consiglieri quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale della lista ed assegna i posti rimanenti, uno per lista, a quelle liste che nella divisione delle loro cifre elettorali per il quoziente avranno ottenuto successivamente i resti più alti. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono assegnati, uno per lista, alle altre liste che presentano maggiori resti dopo quelli già considerati, ed in mancanza alle liste che hanno ottenuto le maggiori e tre elettorali.

«4) stabilisce la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base al numero dei voti che ciascuno di essi ha riportato: a parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista;

«5) proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei posti spettanti a ciascuna lista, i candidati della lista medesima che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine di precedenza sopra indicato».

(Omissis).

Di questa disposizione del progetto Nitti non è rimasto, nel progetto successivo, se non il sistema dei quozienti, scelto tra tutti gli altri, per l'assegnazione dei seggi alle varie liste di minoranza.

Detto sistema offre, indubbiamente, notevoli vantaggi di semplicità rispetto agli altri (del multiplo comune, del comune diviso o delle divisioni successive, ecc.) ed è particolarmente adatto alle elezioni amministrative, nella considerazione che, trattandosi di liste composte di un numero più largo di candidati rispetto a quelli dei collegi politici, gli altri sistemi — com'è detto nella relazione Nitti — potrebbero presentare quelle difficoltà di meccanismo che vengono in genere ad essi attribuite per una soverchia complicazione di operazioni aritmetiche.

Offre, inoltre, il vantaggio che l'elettore, potendo modificare la lista prescelta mediante cancellazione di nomi e aggiunta di altri nomi di diverso partito, vota nello stesso modo semplice e rapido proprio del sistema maggioritario.

Per quanto concerne il criterio per la determinazione della cifra elettorale e del quoziente elettorale — criterio che assume particolare importanza perchè dal rapporto fra questi due elementi scaturisce l'attribuzione dei posti a ciascuna lista — esso pure è rimasto invariato nei vari progetti, salvo in quello Matteotti: la cifra elettorale è determinata dalla somma dei voti riportati da tutti i candidati di ciascuna lista, diviso per il numero dei candidati stessi (cioè che è conseguenza ovvia del principio della « lista libera »), e il quoziente elettorale è dato dalla somma delle cifre elettorali diviso per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando le frazioni.

Il progetto Matteotti apportava profonde innovazioni al sistema Nitti: adottando, anzitutto, il sistema della « lista bloccata » che esclude, come si è già chiarito, la facoltà dell'elettore di apportare modificazioni alla lista, salvo la cancellazione di candidati concorrenti alla minoranza, esso eliminava il computo dei voti per singoli candidati ai fini della determinazione dei voti riportati da ciascuna lista.

Esso attribuiva, poi, alla lista che avesse raggiunto il maggior numero di voti validi in confronto a ciascun'altra, senza determinazione di un « quorum », tutti i posti di maggioranza, pari ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.

In seguito, però, alla obiezione che, in tal modo, la lista con la cifra più alta, cui sarebbero spettati i due terzi dei posti, avrebbe potuto raccogliere — se il concorso delle altre liste fosse stato numeroso — solo il quarto, il quinto, forse anche il sesto dei votanti, cosicchè una « sensibile minoranza » di votanti avrebbe potuto raccogliere il frutto di una « sensibile maggioranza », lo stesso on. Matteotti propose il seguente emendamento:

«Se nessuna lista contiene un numero di candidati eguale ai due terzi dei consiglieri assegnati al comune, o se di quelle che ne contengono tanti, nessuna ha raccolto un numero di voti superiore a ciascuna altra lista e superiore al terzo dei voti validi di tutte le liste, tutte le liste concorrono, in proporzione dei posti di ciascuna, alla distribuzione di tutti i consiglieri».

Un altro emendamento, proposto dall'on. Tognoli, stabiliva il « quorum » per l'attribuzione dei due terzi dei seggi nella metà più uno dei votanti.

Questi emendamenti costituirono il seme dal quale, attraverso l'elaborazione dell'apposita Commissione della Camera, nacque il criterio, accolto nel disegno di legge definitivo e rifonduto ora nello schema dell'Ufficio, che attribuisce alla lista di maggioranza i tre quinti dei seggi e stabilisce il « quorum » nei due quinti dei voti validi.

Il progetto della Commissione poi, come quello definitivamente approvato dalla Camera, faceva ritorno al mittente principale previsto dal disegno di legge Nitti, mentre quello Matteotti stabiliva la cifra elettorale e del quoziente elettorale delle liste rimaste in minoranza divisa per i posti riservati alla minoranza (cioè per il terzo del consiglieri assegnati al comune).

L'evoluzione subita, attraverso le varie discussioni ed elaborazioni parlamentari, dal disegno di legge Nitti, particolare del problema e dell'interesse da esso suscitato nel Paese, in ritardo, d'altra parte, nel risolvere, di un quarto di secolo rispetto ad altri, quali il Belgio e la Svizzera.

Art. 49.

Al 1° comma sostituire il seguente:

« Compiuto lo scrutinio ed effettuate le operazioni previste dagli articoli precedenti, il presidente interpellato gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati ai quali vanno attribuiti i posti conseguiti dalle rispettive liste, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati ».

Nel secondo comma, alle parole « dichiara il risultato dello scrutinio » sostituire le altre « dichiara il risultato delle operazioni effettuate ».

NOTA. — E' il necessario adattamento della norma al sistema proporzionale, non potendo più sussistere l'espressione « ... candidati che hanno riportato il maggior numero di voti » e non limitandosi, il compito del seggio, all'effettuazione del semplice scrutinio, cioè del computo dei voti.

Art. 51.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, rimette nello stesso giorno di lunedì alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati. pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale e dei termini dell'art. 57 ».

NOTA. — La modificazione del primo comma dell'articolo in esame rispetto al progetto principale è dovuta alla necessità di armonizzare la norma con le altre precedenti, in cui viene previsto il rinvio delle operazioni di scrutinio — per le elezioni col sistema proporzionale — al lunedì successivo alla votazione.

Al 1° comma sostituire il seguente:

« Compiuto lo scrutinio ed effettuate le operazioni previste dagli articoli precedenti, il presidente inter-
pella gli elettori presenti circa il possesso dei requi-
siti di eleggibilità da parte dei candidati ai quali vanno
attribuiti i posti conseguiti dalle rispettive liste, fa-
cendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità
denunziati contro alcuno dei candidati ».

Nel secondo comma, alle parole « dichiara il risul-
tato dello scrutinio » sostituire le altre « dichiara il
risultato delle operazioni effettuate ».

NOTA. — E' il necessario adattamento della norma al sistema proporzionale, non potendo più sussistere l'espressione
« ... candidati che hanno riportato il maggior numero di voti » e non limitandosi, il compito del seggio, all'effettuazione
del semplice scrutinio, cioè del computo dei voti.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quan-
do il comune ha più sezioni, riunisce nello stesso giorno
di lunedì alle ore 16, se possibile, o al più tardi la
martina del martedì, i presidenti delle altre sezioni o
chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i voti
delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.
pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle ope-
razioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli
eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comu-
nale ai termini dell'art. 57 ».

NOTA. — La modificazione del primo comma dell'articolo in esame rispetto al progetto principale è dovuta alla neces-
sità di armonizzare la norma con le altre precedenti, in cui viene previsto il rinvio delle operazioni di scrutinio — per le
elezioni col sistema proporzionale — al lunedì successivo alla votazione.

Il testo adottato è, in parte, conforme a quello comune ai progetti Matteotti, della Commissione e della Camera, inte-
grato, peraltro, in relazione alla formulazione dell'art. 51 del presente progetto (testo principale).

L'art. 52 è soppresso.

Art. 54.

E' sostituito dal seguente:

« Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella stessa lista del consigliere mancato abbia conseguito il maggior numero dei voti.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta fino ad un anno dopo l'elezione ».

NOTA. — L'ipotesi prevista dal corrispondente articolo del progetto principale (nullità dell'elezione di colui che ebbe maggior voti) non può verificarsi per singoli candidati, col sistema proporzionale, donde la necessità di prevedere, in questa sede, solo la sostituzione dei candidati ineleggibili o deceduti. La disposizione del secondo comma, che prevede la sostituzione dei deceduti entro l'anno dall'elezione, è tratta dal disegno di legge approvato dalla Camera il 1° dicembre 1929, mentre i precedenti progetti si limitavano alla surrogazione subito dopo le elezioni.

Art. 55.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione ».

Art. 56.

E' sostituito dal seguente:

« Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero dei voti.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 54 ».

NOTA. — L'anzidetta norma costituisce il necessario ed intuitivo adattamento di quella corrispondente del progetto principale al sistema proporzionale.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli provinciali.

Art. 59.

E' sostituito dal seguente:

« I consiglieri provinciali sono eletti per circondario, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, e rappresentano l'intera provincia.

Quando un circondario debba eleggere meno di 10 consiglieri provinciali, sarà determinata una speciale circoscrizione elettorale aggregando due o più circondari limitrofi.

La costituzione delle circoscrizioni e il riparto tra loro del numero dei consiglieri in ragione della popolazione, sono determinati con regolamento.

NOTA. — L'ipotesi prevista dal corrispondente articolo del progetto principale (nullità dell'elezione di colui che ebbe maggiori voti) non può verificarsi per singoli candidati, col sistema proporzionale, donde la necessità di prevedere, in qualsiasi sede, solo la sostituzione dei candidati inleggibili o deceduti. La disposizione del secondo comma, che prevede la sostituzione dei deceduti entro l'anno dall'elezione, è tratta dal disegno di legge approvato dalla Camera il 1° dicembre 1920, mentre i precedenti progetti si limitavano alla surrogazione subito dopo le elezioni.

Art. 55.

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione ».

Art. 56.

E' sostituito dal seguente:

« Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero dei voti.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 54 ».

NOTA. — L'anzidetta norma costituisce il necessario ed intuitivo adattamento di quella corrispondente del progetto principale al sistema proporzionale.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli provinciali.

Art. 59.

E' sostituito dal seguente:

« I consiglieri provinciali sono eletti per circondario, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, e rappresentano l'intera provincia.

Quando un circondario debba eleggere meno di 10 consiglieri provinciali, sarà determinata una speciale circoscrizione elettorale aggregando due o più circondari limitrofi.

La costituzione delle circoscrizioni e il riparto tra loro del numero dei consiglieri in ragione della popolazione legale, accertata con l'ultimo censimento, sono stabiliti con decreto del prefetto, udita la Deputazione provinciale ».

NOTA. — L'adozione, nel progetto Nitti (art. 1), di una circoscrizione elettorale più ampia del mandamento, previsto dal T. U. del 1915 come base per le elezioni provinciali, era il riflesso delle critiche già fatte all'eccessivo spezzettamento del collegio provinciale e, nel contempo, la conseguenza necessaria dell'adozione del sistema proporzionale che non avrebbe potuto attuarsi attraverso elezioni per mandamenti, taluno dei quali poteva non avere attribuito neanche un consigliere.

Il progetto Manzoni andava ancora oltre, proponendo la circoscrizione unica provinciale: infatti l'art. 11 era così formulato:

« L'art. 92 (del T. U. 1913) è modificato così:

Art. 92. — I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori della provincia e rappresentano l'intera provincia. L'esercizio del diritto elettorale provinciale compete ad ogni elettore amministrativo in un solo comune, anche se iscritto a più comuni.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno nello stesso giorno per tutti i comuni della provincia ».

La Commissione della Camera non ritenne, però, di adottare tale soluzione e tornò alla circoscrizione circondariale, rimasta poi nel disegno di legge definitivo.

Nella formulazione dell'articolo in esame si è tenuto conto, per il primo comma, di quest'ultimo disegno di legge (art. 10: « I consiglieri provinciali sono eletti per circondario, a scrutinio di lista, col metodo della rappresentanza proporzionale ») e di quello della Commissione (art. 12: « I consiglieri provinciali sono eletti per circondario e rappresentano l'intera provincia »); per il secondo comma, del citato disegno di legge definitivo e, per il terzo comma, del progetto Nitti, essendo parso opportuno far determinare al Prefetto tutte le circoscrizioni elettorali della provincia e stabilire le modalità per la ripartizione dei consiglieri fra le varie circoscrizioni. Al parere del Consiglio provinciale è stato, peraltro, sostituito quello della deputazione provinciale, avuto riguardo all'attuale assetto provvisorio delle Amministrazioni provinciali.

L'art. 60 è soppresso.

Art. 61.

E' sostituito dal seguente:

« La presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, il numero dei candidati, la presentazione e forma delle schede, le operazioni della Commissione elettorale, la votazione e le successive operazioni fino alla proclamazione degli eletti, sono regolati dalle stesse norme stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali, con le seguenti modificazioni:

- 1) il numero dei presentatori della lista è di 300 per i circondari con più di 200.000 abitanti e di 200 per gli altri;
- 2) i presentatori devono essere elettori in un comune del circondario; e, se questo non è il capoluogo, devono allegare un certificato comprovante tale loro qualità;
- 3) la presentazione è fatta al segretario generale dell'Amministrazione provinciale;
- 4) i termini per la presentazione delle liste e le date per le operazioni della Commissione elettorale del capoluogo della provincia sono anticipati di tre giorni;
- 5) le designazioni dei rappresentanti di liste presso i seggi possono essere presentate dai delegati alla segreteria della provincia entro le ore 12 del mercoledì per qualsiasi seggio, oppure nei termini previsti dall'art. 33-bis;
- 6) i risultati parziali delle singole sezioni sono portati, possibilmente entro la giornata di lunedì, o al più tardi entro il martedì, alla cancelleria del tribunale nel capoluogo della provincia insieme con tutti gli atti relativi alle votazioni. Il tribunale, o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'Appello funge, con l'intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e provvede, appena giunti i risultati di tutti i seggi, e previo avviso ai rappresentanti designati per assistere alle operazioni riassuntive e di proclamazione che sono affidate al servizio della sezione per

L'art. 60 è soppresso.

Art. 61.

E' sostituito dal seguente:

« La presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, il numero dei candidati, la presentazione e forma delle schede, le operazioni della Commissione elettorale, la votazione e le successive operazioni una alla proclamazione degli eletti, sono regolati dalle stesse norme stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali, con le seguenti modificazioni:

1) il numero dei presentatori della lista è di 300 per i circondari con più di 200.000 abitanti e di 200 per gli altri;

2) i presentatori devono essere elettori in un comune del circondario; e, se questo non è il capoluogo, devono allegare un certificato comprovante tale loro qualità;

3) la presentazione è fatta al segretario generale dell'Amministrazione provinciale;

4) i termini per la presentazione delle liste e le date per le operazioni della Commissione elettorale del capoluogo della provincia sono anticipati di tre giorni;

5) le designazioni dei rappresentanti di liste presso i seggi possono essere presentate dai delegati alla segreteria della provincia entro le ore 12 del mercoledì per qualsiasi seggio, oppure nei termini previsti dall'art. 33-bis;

6) i risultati parziali delle singole sezioni sono portati, possibilmente entro la giornata di lunedì, o al più tardi entro il martedì, alla cancelleria del tribunale nel capoluogo della provincia insieme con tutti gli atti relativi alle votazioni. Il tribunale, o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'Appello funge, con l'intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e provvede, appena giunti i risultati di tutti i seggi, e previo avviso ai rappresentanti designati per assistere alle operazioni riassuntive e di proclamazione che sono affidate al seggio della sezione per le elezioni comunali. Compite le operazioni, il presidente dell'ufficio centrale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione al presidente della Deputazione provinciale, che notifica il risultato agli eletti;

7) se a singole sezioni non fossero pervenute le schede-tipo di qualche lista che pur le aveva depositate regolarmente, e le schede votate corrispondenti fossero

state dichiarate nulle per il disposto dell'art. 47, lettera a), l'ufficio centrale le riprenderà in considerazione modificando in conformità i risultati sezionali e generali.

NOTA. — Questo articolo, col quale si adatta alle elezioni provinciali la procedura prevista per quelle comunali, è nato in massima parte dal disegno di legge definitivo del 1920, quasi conforme, del resto, su questo punto, al progetto Matteotti ed a quello della Commissione.

L'ufficio si è scostato dal modello:

a) nell'elevare a 300 e 300 il numero dei presentatori, rispettivamente fissato in 200 e 100 in tutti i progetti del 1920, salvo in quello Nitti (non meno di 200 e non più di 400 elettori, a prescindere dalla popolazione);

b) nel sostituire l'obbligo della presentazione del certificato elettorale da parte dei presentatori delle liste che non risiedono nel capoluogo con quello della presentazione di un certificato attestante la qualità di elettore, dato che i certificati elettorali saranno distribuiti solo nell'imminenza del giorno delle elezioni (art. 26);

c) nell'anticipare di tre giorni i termini per la presentazione delle liste e le decisioni della Commissione elettorale, rispetto a quelli delle elezioni comunali, mentre il progetto Matteotti li anticipava di 24 ore e quelli successivi di 48 ore; la variazione è in rapporto alle presumibili difficoltà di comunicazioni in dipendenza della situazione attuale.

L'unificazione dell'ufficio centrale elettorale presso il Tribunale del Capoluogo di Provincia per tutte le circoscrizioni circondariali della provincia stessa, se reca indubbi vantaggi ed offre maggiori garanzie ai fini del controllo delle operazioni elettorali dell'intera Provincia, può, forse, incontrare oggi qualche ostacolo nelle difficoltà di comunicazioni d'anzì accennate.

E' da tener presente, al riguardo, che il progetto Nitti prevedeva un ufficio centrale per ogni circoscrizione (art. 5: «L'ufficio centrale della circoscrizione è composto di tre magistrati di grado non inferiore a quello di giudice di tribunale, designati dal Primo Presidente della Corte di appello e di uno scrutatore effettivo ed uno supplente per ogni lista, a norma dell'art. 2»).

Un ufficio di cancelleria giudiziaria, scelto dal Presidente dell'ufficio, esercita le funzioni di segretario.

L'ufficio avrà sede nei locali che saranno scelti dal presidente di esse di accordo col sindaco del comune capoluogo della circoscrizione. Di tale scelta sarà data notizia al pubblico con manifesto da pubblicarsi nel comune stesso almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

La mancata designazione o l'assenza degli scrutatori non infirma la validità delle operazioni »).

Nel progetto Matteotti, con la soppressione delle circoscrizioni circondariali, fu stabilito l'ufficio centrale unico presso il tribunale del capoluogo, ed esso rimase nei progetti successivi, nonostante il ritorno alle elezioni dei consiglieri provinciali per circondario.

Dopo l'art. 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

« La data delle elezioni provinciali è, di regola, fissata in coincidenza con quella delle elezioni comunali: in tal caso, delle rispettive operazioni deve farsi cenno con verbali separati ».

NOTA. — Trattasi del secondo comma dell'art. 61 del progetto principale, di cui si è ritenuto di fare un articolo separato non potendosi lasciare come ultimo comma del nuovo, lunghissimo art. 61.

Art. 62.

E' sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in più d'una provincia, può optare per una di esse entro otto giorni dalla proclamazione, altrimenti s'intende eletto nella provincia dove ha il domicilio politico.

Chi è eletto in più di un circondario della stessa provincia, può optare per uno di essi entro otto giorni dalla proclamazione; in difetto d'opzione, la Deputazione provinciale procede alla estrazione a sorte.

Il posto, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del consigliere provinciale eletto abbia riportato maggior numero di voti ».

NOTA. — Il testo è conforme al corrispondente articolo del disegno di legge definitivo del 1920, il criterio del « domi-

a) nell'elezione a 300 e 200 il numero dei presentatori, rispettivamente fissato in 200 e 100 in tutti i progetti del 1930, salvo in quello Nitti (non meno di 200 e non più di 400 elettori, a prescindere dalla popolazione);

b) nel sostituire l'obbligo della presentazione del certificato elettorale da parte dei presentatori delle liste che non risiedono nel capoluogo con quello della presentazione di un certificato attestante la qualità di elettore, dato che i certificati elettorali saranno distribuiti solo nell'imminenza del giorno delle elezioni (art. 26);

c) nell'anticipare di *tre giorni* i termini per la presentazione delle liste e le decisioni della Commissione elettorale, rispetto a quelli delle elezioni comunali, mentre il progetto Matteotti li anticipava di 24 ore e quelli successivi di 48 ore; la variazione è in rapporto alle presumibili difficoltà di comunicazioni in dipendenza della situazione attuale.

L'unificazione dell'ufficio centrale elettorale presso il Tribunale del Capoluogo di Provincia per tutte le circoscrizioni circondariali della provincia stessa, se reca indubbi vantaggi ed offre maggiori garanzie ai fini del controllo delle operazioni elettorali dell'intera Provincia, può, forse, incontrare oggi qualche ostacolo nelle difficoltà di comunicazioni dianzi accennate.

E' da tener presente, al riguardo, che il progetto Nitti prevedeva un ufficio centrale per ogni circoscrizione (art. 5; designati dal Primo Presidente della Corte di appello e di uno scrutatore effettivo ed uno supplente per ogni lista, a norma dell'art. 2).

Un ufficiale di cancelleria giudiziaria, scelto dal Presidente dell'ufficio, esercita le funzioni di segretario dell'ufficio avrà sede nei locali che saranno scelti dal presidente di esse di accordo col sindaco del comune capoluogo cinque giorni prima di quello stabilito per le elezioni.

La mancata designazione o l'assenza degli scrutatori non influisce sulla validità delle operazioni ».

Nel progetto Matteotti, con la soppressione delle circoscrizioni circondariali, fu stabilito l'ufficio centrale (unico presso il tribunale del capoluogo, ed esso rimase nei progetti successivi, nonostante il ritorno alle elezioni dei consiglieri provinciali per circondario).

Dopo l'art. 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

« La data delle elezioni provinciali è, di regola, fissata in coincidenza con quella delle elezioni comunali: in tal caso, delle rispettive operazioni deve farsi cenno con verbi all separati ».

NOTA. — Trattasi del secondo comma dell'art. 61 del progetto principale, di cui si è ritenuto di fare un articolo separato non potendosi lasciare come ultimo comma del nuovo, l'inghissimo art. 61.

Art. 62.

E' sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in più d'una provincia, può optare per una di esse entro otto giorni dalla proclamazione, altrimenti s'intende eletto nella provincia dove ha il domicilio politico ».

Chi è eletto in più di un circondario della stessa provincia, può optare per uno di essi entro otto giorni dalla proclamazione; in difetto d'opzione, la Deputazione provinciale procede alla estrazione a sorte.

Il posto, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella melesima lista del consigliere provinciale eletto abbia riportato maggior numero di voti ».

NOTA. — Il testo è conforme al corrispondente articolo del disegno di legge delittivo del 1930. Il criterio del « domicilio politico », la cui nozione appare abbastanza chiara, fu introdotto nel progetto Matteotti, per la scelta del collegio, in liste amministrative (senza tener conto della eventualità del voto plurimo, per censo) e rimesso in onore nel testo definitivo.

Art. 63.

Sopprimere i commi 1°, 2°, 3° e 4°.

I N D I C E

Relazione dell'Ufficio	Pag.	5
A) Progetto principale	"	13
B) Varianti	"	37

1542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1945

i 543